

ORGANICO DOCENTI E FORMAZIONE CLASSI

VEDI CARTELLA ISCRIZIONI

VEDI PROCEDURA FORMAZIONE CLASSI IN CARTELLA ORGANIZZAZIONE.

VEDI CARTELLA "SUPPLENZE, RECLUTAMENTO, GRADUATORIE, SOPRANNUMERARI, CONCORSI, CLASSI DI CONCORSO"

DEFINIZIONE DELL'ORGANICO DEL PERSONALE (2022)

NORMATIVA E DEFINIZIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE ANNUALI. DPR 817/2009 (Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola); DPR 89/2009 (Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'Infanzia e del primo ciclo di Istruzione); DPR 89/2010 (Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei); DPR 8812010 (Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico degli istituti tecnici); DPR 8712010 Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico gli istituti professionali (D. Lgs. 611/2017 revisione dei percorsi di istruzione professionale). Con la L. 107/2015 è stato introdotto l'organico dell'autonomia. Ai sensi dell'art. 1 c. 64 a partire dal 2016 l'organico dell'autonomia viene definito con cadenza triennale (con adeguamenti annuali). Art. 26 CCNL 2016/18 (Circolari annuali con istruzioni). Nota 13520 del 29 aprile 2021 (Istruzioni operative inerenti allo schema di DI relativo all'organico per il personale docente dell'anno scolastico 2021/22).

CONTROLLI ALL'INIZIO DELL'ANNO SCOLASTICO. A settembre controllare se ci sono correzioni da fare in merito all'organico.

- Controllare situazione disabili: nuove certificazioni?
- Cattedre scoperte
- Numero degli alunni iscritti e formazione classi
- Istruzione parentale: la famiglia non presenta una richiesta, ma è una comunicazione. Il DS è obbligato ad accoglierla, previa verifica dei requisiti.

PROCEDIMENTO DI DEFINIZIONE DELL'ORGANICO. Il calcolo delle risorse numericamente necessarie ha come elementi:

- il numero degli alunni iscritti in ciascun anno di corso;
- allocazione in classi;
- piani orari relativi agli indirizzi di studio;
- moduli organizzativi della didattica.

Analogo procedimento si adotta per il calcolo del personale Ata, sulla base di tabelle predefinite che tengono conto degli alunni e delle caratteristiche della scuola.

Il procedimento della definizione dell'organico di diritto determina in via previsionale il fabbisogno di posti e cattedre basandosi sul numero degli alunni iscritti all'inizio di ciascun ciclo e sulla previsione di transito degli altri all'anno successivo.

I posti e le cattedre costituiscono l'organico del successivo anno scolastico, rispetto alla quale confrontare il personale titolare ed individuare eventuali situazioni di esubero oppure eventuali vacanze. Le operazioni relative alla mobilità consentono una collocazione del personale in esubero e la copertura dei posti e cattedre vacanti con altrettanti titolari. Una buona parte della stabilizzazione dell'organico per l'anno successivo avviene entro il termine delle attività didattiche dell'anno in corso. Il MI

definisce annualmente le dotazioni organiche complessive, tenuto conto degli assetti ordinamentali, dei piani di studio e delle consistenze orarie previste dalle norme. Sentita la conferenza Stato-Regioni, con un decreto interministeriale, le dotazioni organiche vengono ripartite tra le Regioni sulla base della consistenza della popolazione scolastica, alunni con handicap, stranieri, densità demografica, caratteristiche territorio, rapporto alunni/classi. Gli USR distribuiscono le dotazioni organiche a livello provinciale in coerenza con le previsioni programmatiche del Piano regionale di localizzazione delle istituzioni e dell'offerta formativa (dimensionamento). I dirigenti dell'amministrazione e i DS sono responsabili del rispetto dei criteri e dei parametri relativi alla formazione delle classi.

I PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DELL'ORGANICO DI ISTITUTO. Calcolo del numero degli alunni e delle classi uscenti al netto delle richieste accolte in sede di dimensionamento. Determinazione del numero delle classi (DPR del 20 marzo 2009, n. 81: contiene indicazioni generali valide per tutti gli ordini e gradi).

Le classi iniziali di ciclo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado e le sezioni delle scuole dell'infanzia sono costituite con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti. Le domande di iscrizione "sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica definito in base alle risorse di organico, al numero e alla capienza delle aule". E' consentito derogare, in misura non superiore al 10 per cento, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola. I DS possono disporre incrementi del numero delle classi dell'istruzione primaria e dell'istruzione secondaria solo in caso di inderogabili necessità, previa autorizzazione del dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale.

ALUNNI CON DISABILITÀ. Le classi iniziali sono costituite, in presenza di alunni con disabilità, «di norma», con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola (art. 5 c. 2 DPR 81/09).

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA

- Le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite, di norma, salvo il disposto di cui all'art. 5 c. 2 e 3, con un numero di bambini non inferiore a 18 e non superiore a 26.
- Ove non sia possibile ridistribuire i bambini tra scuole viciniori, eventuali iscrizioni in eccedenza sono ripartite tra le diverse sezioni della stessa scuola senza superare, comunque, le 29 unità per sezione, escludendo dalla redistribuzione le sezioni che accolgono alunni con disabilità.

E' necessario predisporre un prospetto degli alunni iscritti all'a.s. successivo diviso per anni sulla base delle sezioni dell'anno precedente e verificare se ci sono eventuali eccedenze. E' opportuno formulare una lista d'attesa sulla base dei criteri deliberati dal CI e noti alle famiglie e verificare se ci sono le condizioni per la richiesta di incremento delle sezioni (minori di 4 anni, alunni tra 4 e 5 anni, alunni maggiori di 5 anni con disabilità, sezioni a 20 alunni con alunni disabili, ecc.).

Gli anticipatori non determinano variazioni nell'organico e possono essere accolti solo in presenza di disponibilità (DPR 89/2009).

Il DS predispone una relazione illustrativa della proposta dell'organico per chiedere:

- eventuali deroghe al numero minimo;
- eventuali richieste di incremento delle sezioni;
- eventuali progetti di inclusione per il mantenimento a 20 alunni in sezioni con alunni con disabilità.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SCUOLA PRIMARIA. Le classi di scuola primaria sono di norma costituite con un n° di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 26, elevabile fino a 27 qualora residuino resti. Le pluriclassi sono costituite da non meno di 8 e non più di 18 alunni (Pluriclassi per le scuole primarie in posizioni disagiate).

Disposizioni relative alla scuola primaria: il tempo pieno. Nelle scuole nelle quali si svolgono anche attività di tempo pieno, il numero complessivo delle classi è determinato sulla base del totale degli alunni iscritti. Successivamente si procede alla definizione del numero delle classi a tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie. Qualora il numero delle domande di tempo pieno ecceda la ricettività di posti/ alunno delle classi da formare, spetta ai consigli di istituto l'indicazione dei criteri di ammissione. Il DS deve predisporre una relazione illustrativa della proposta dell'organico per evidenziare:

- eventuali deroghe al numero minimo;
- eventuali richieste di incremento delle classi (es. normativa sulla sicurezza);
- eventuali richieste di incremento dei posti per particolari situazioni;
- eventuali progetti di inclusione per il mantenimento a 20 alunni in sezioni con alunni con disabilità.

Dal 2022 sono introdotte 2 ore di scienze motorie per le classi quinte della primaria, ad invarianza della dotazione organica. Verranno ridotte le ore di altri insegnamenti.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. Le classi prime delle scuole secondarie di I grado e delle relative sezioni staccate sono costituite, di norma, con non meno di 18 e non più di 27 alunni, elevabili fino a 28 qualora residuino eventuali resti. Si procede alla formazione di un'unica prima classe quando il numero degli alunni iscritti non supera le 30 unità. Si costituisce un numero di classi seconde e terze pari a quello delle prime e seconde di provenienza, sempreché il numero medio di alunni per classe sia pari o superiore a 20 unità. Possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti dai commi 1 e 2 e comunque non al di sotto di 10, nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche

Classi a tempo prolungato nella scuola secondaria di I grado. Le classi a tempo prolungato sono autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata a ciascuna provincia e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di insegnamenti e attività di 36 ore.

Il DS predisporre una relazione illustrativa della proposta dell'organico per chiedere:

- eventuali deroghe al numero minimo;
- eventuali richieste di incremento delle classi a tempo normale e a tempo pieno (es. normativa sulla sicurezza);
- eventuali richieste di incremento dei posti per particolari situazioni;
- eventuali progetti di inclusione per il mantenimento a 20 alunni in sezioni con alunni con disabilità.
- utilizzo ore di approfondimento.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA FORMAZIONE DELLE CLASSI INIZIALI NEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI IL GRADO. Le classi del primo anno di corso degli istituti e scuole di istruzione di Il grado sono costituite, di norma, con non meno di 27 allievi. A tal fine la previsione del n° delle classi del primo anno di corso in funzione nell'anno scolastico successivo deve essere formulata dividendo per 27 il numero complessivo di alunni iscritti nell'istituto o scuola e tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione:

- a) domande di iscrizione presentate;
- b) eventuale scostamento tra le iscrizioni e il numero degli studenti effettivamente frequentanti ciascuna scuola nei precedenti anni scolastici;
- c) serie storica dei tassi di non ammissione alla classe successiva;
- d) ogni altro elemento obiettivamente rilevabile derivante da nuovi insediamenti urbani, tendenze demografiche, livelli di scolarizzazione, istituzione di nuove scuole e nuovi indirizzi di specializzazione.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA FORMAZIONE DELLE CLASSI INIZIALI NEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI IL GRADO. Gli eventuali resti della costituzione di classi con 27 alunni sono distribuiti tra le classi dello stesso istituto, sede coordinata e sezione staccata o aggregata, qualora non sia possibile trasferire in istituti vicini dello stesso ordine e tipo le domande eccedenti, e senza superare, comunque, il numero di 30 studenti per classe. Si costituisce una sola classe quando le iscrizioni non superano le 30 unità. Negli istituti in cui sono presenti ordini di studio o sezioni di diverso tipo, le classi del primo anno di corso si formano separatamente per ogni ordine o sezione di diverso tipo.

Il numero delle classi del primo anno di corso e di quelle iniziali dei periodi successivi al primo biennio si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi e corsi di studio.

Le classi del primo anno di corso di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso debbono essere costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25.

CLASSI ARTICOLATE. Fermo restando quanto previsto, è consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché le classi stesse siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di alunni di minore consistenza sia costituito da almeno 12 unità. Le ore comuni non possono essere inferiori al 50% dell'orario settimanale. Le classi articolate si possono attivare solo nelle scuole secondarie di Il grado.

ESEMPIO DI CLASSE ARTICOLATA AL LICEO SCIENTIFICO. Iscrizioni classe prima 66, con 4 alunni disabili, di cui 2 in situazione di gravità, così distribuiti:

- liceo scientifico 15 (di cui 1H)
- liceo scienze applicate 33 (di cui 1H) liceo sportivo 18 (di cui 2 H gravi)

1 Classe prima liceo sportivo 18 (di cui 2 H gravi) (con motivata relazione scostamento numero minimo e progetto integrazione alunni disabili)

1 Classe prima liceo scienze applicate 21 (di cui 1H) (con motivata relazione mantenimento numero minimo e progetto integrazione alunno disabile)

1 Classe prima articolata liceo scientifico 15 (di cui 1H) + liceo scienze applicate 12 = 27 (con motivata relazione e prospetto organizzazione oraria settimanale)

UN ESEMPIO DI PIANO ORARIO SETTIMANALE CLASSE ARTICOLATA

PIANO ORARIO SETTIMANALE			
CLASSE SECONDA ARTICOLATA			
CON INDIRIZZI SCIENTIFICO E CLASSICO			
discipline	2° anno liceo classico	2° anno liceo scientifico	COMUNI
IRC			1
ITALIANO			4
LATINO	5	3	
GRECO	4	0	
STORIA E GEOGRAFIA			3
INGLESE			3
SCIENZE			2
FISICA	0	2	
MATEMATICA	3	5	
ARTE	0	2	
ED. FISICA			2
TOTALE ORE	12	12	15

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA FORMAZIONE DELLE CLASSI INTERMEDIE E TERMINALI NEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI IL GRADO. Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché' siano formate con un numero medio di alunni non inferiore a 22. Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell'anno scolastico in corso al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi, purché comprendano almeno 10 alunni.

IL CALCOLO DEI POSTI: DAL NUMERO DELLE CLASSI ALLE CATTEDRE

SCUOLA INFANZIA (POSTI COMUNI)

1 docente (25 h) per tempo scuola ridotto (25 h)

2 docenti (ciascuno 25 h) per tempo normale (40 h elevabili fino a 50 - difficile)

SCUOLA PRIMARIA (POSTI COMUNI).

In ciascuna scuola autonoma viene individuata una sola sede di organico per la primaria, con un unico codice meccanografico (anche se più plessi).

Tempo normale. Il calcolo della dotazione organica di istituto viene effettuato moltiplicando per 27 h il numero delle classi a tempo normale e dividendo il prodotto per 22 h (orario contrattuale di insegnamento di ciascun docente).

$n. \text{ classi} \times 27 : 22 = n. \text{ posti}$

Se lo spezzone che residua è di almeno 12 ore si arrotonda a posto intero.

Tempo pieno. Il calcolo della dotazione organica in presenza di classi a tempo pieno si effettua moltiplicando il numero delle classi per 40 h e dividendo il prodotto per 22 h (orario contrattuale di ciascun docente)

$n. \text{ classi} \times 40 : 22 = n. \text{ posti}$

Insegnamento dell'inglese nella scuola primaria.

Docenti specializzati: insegnano oltre all'inglese anche altri ambiti.

Docenti specialisti: insegnano solo inglese.

Le ore sono attribuite ai docenti specializzati. Se non si coprono le ore (con equa distribuzione dei carichi orario tra docenti specializzati) sono istituiti posti per docenti specialisti, nel limite del contingente regionale.

Un posto ogni 7/8 classi (se per ogni posti raggiungono almeno 18 ore di insegnamento settimanali).

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. L'organico è determinato sulla base delle classi di concorso definite dal DPR 19/2016 e dal O.M. n. 259/2017. Tutte le cattedre sono pari a 18 ore settimanali. Viene individuata una sola sede di organico di scuola secondaria. L'assetto organico della scuola secondaria di I grado è definito dal DPR 89/09 per quanto riguarda i quadri orari e dal DM 37/2009 per quanto riguarda le modalità di composizione delle cattedre.

Il tempo prolungato. Le classi di tempo prolungato sono autorizzate per un orario settimanale di insegnamento e attività di 36 ore (l'USR stabilisce l'organico per 38 h). Si può arrivare fino a un massimo di 40 ore solo in presenza di una richiesta maggioritaria delle famiglie e solo in presenza di servizi e strutture idonee che consentano lo svolgimento di attività in fasce orarie pomeridiane. Il numero delle classi è calcolato sulla base del totale degli alunni iscritti. Si procede a definire il numero delle classi a t.p. sulla base della richiesta delle famiglie. In caso di eccesso di richieste rispetto alla possibilità di accoglimento si fa riferimento ai criteri di ammissione in precedenza definiti dal consiglio di istituto.

Indirizzo musicale. I corsi a indirizzo musicale, regolati dal DM 6 agosto 1999 n. 201, prevedono l'insegnamento di quattro diversi strumenti musicali. Le classi sono formate secondo i criteri generali previa apposita prova orientativo-attitudinale predisposta dalla scuola. Gli alunni di ciascuna classe vengono ripartiti in quattro gruppi per l'insegnamento di quattro e diversi strumenti musicali. La scelta delle specialità strumentali da insegnare è effettuata dal CD in base al PTOF.

Per ciascun corso, ferma restando la dotazione organica per la copertura di due ore settimanali per classe di educazione musicale già prevista dall'ordinamento degli studi, è attribuita la dotazione organica di quattro cattedre di strumento musicale articolate su tre classi. La Nota ministeriale nelle more dell'adozione del decreto di cui all'art. 12 del D. Lgs. 60/2017 (indicazioni nazionali per il raccordo con i licei musicali/orari/monitoraggio), ha confermato i criteri del DM 201/1999 per la costituzione di cattedre e posti. Per assicurare i tre anni del corso è necessario che si iscrivano almeno tre alunni in classe prima per ogni strumento. L'eventuale istituzione di nuovi corsi deve avvenire in organico di diritto in quanto i relativi posti debbono rientrare nelle complessive risorse di organico individuate e assegnate a seguito di dimensionamento. Nel tempo prolungato le due ore di approfondimento vanno destinate allo strumento musicale (da 38 h a 40 h).

Insegnamento delle lingue straniere. Oltre all'inglese è impartito l'insegnamento di una seconda lingua comunitaria per 2 h settimanali. La seconda lingua comunitaria tiene conto della presenza di docenti con contratto a tempo indeterminato nella scuola. Eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della seconda lingua comunitaria possono essere accolte dagli uffici scolastici regionali nel caso in cui la cattedra risulti priva di titolare, non comportino a regime la trasformazione della cattedra interna in cattedra esterna, non vi siano nella Provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva, o in soprannumero, e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumero.

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO. Tutte le cattedre sono di 18 ore. Gli spezzoni orario residui fino a 6 ore che non contribuiscono a formare COE sono attribuiti dal DS ai docenti in servizio nella scuola con il loro consenso fino ad un massimo di 24 ore settimanali. Il numero delle cattedre si ottiene moltiplicando il numero delle ore di ciascuna disciplina, riferita alla sua classe di concorso, per ciascun anno di corso. In ogni istituzione viene individuata una sola sede di organico di scuola secondaria. Le classi iniziali sono costituite di norma con non meno di 27 allievi. Il numero delle classi iniziali (prime e terze) si ottiene dividendo il numero degli iscritti per 27, tenendo conto della serie storica dei tassi di ripetenza. Le classi del primo anno si calcolano tenendo conto del numero degli iscritti indipendentemente dai diversi indirizzi. Si costituisce una sola classe se le iscrizioni non superano le 30 unità. E' prevista la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, a condizione che tali classi siano formate con un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza consti di almeno 12 alunni.

Casi particolari. Le sezioni del liceo musicale, del liceo coreutico e del liceo sportivo sono attivate nel limite di una sezione per ciascuna Provincia. Le ulteriori sezioni, anche all'interno della medesima istituzione, devono essere autorizzate dal Direttore dell'USR nel limite dell'organico regionale assegnato e prestando attenzione ad eventuali esuberanti in altre classi di concorso.

Le sezioni sperimentali di liceo europeo possono essere istituite con decreto motivato del Direttore generale dell'USR nei limiti dell'organico regionale assegnato e solo a seguito del decreto ministeriale autorizzativo della sperimentazione, previsto dall'art. 11 del DPR 275/99.

Classi di concorso atipiche. Sono quelle classi che condividono tra loro uno o più insegnamenti nel quadro dello stesso o di più indirizzi (es. matematica e fisica A27 e di matematica A26). Se non ci sono in organico docenti di entrambe le classi di concorso si attribuiscono tutte le ore all'unica presente. Se ci sono in organico docenti di entrambe le classi di concorso, si attribuiscono le ore a ciascuna. Nel caso in cui non si riesca a mantenere l'organico dell'anno precedente, il docente sovranumerario è individuato con una graduatoria incrociata delle classi di concorso interessate.

Tasso di ripetenza. Le percentuali vanno applicate sul numero degli studenti iscritti per l'anno in corso. L'applicazione delle percentuali non può modificare il numero complessivo degli alunni. L'eventuale numero che si aggiunge alla classe precedente va sottratto da quello della classe successiva. Bisogna inoltre considerare la serie storica del quinquennio.

L'ORGANICO DI SOSTEGNO. L'organico di sostegno è legato alla presenza di diagnosi relative agli alunni con disabilità certificate ai sensi della L. 104/92. Le quattro aree disciplinari per l'insegnamento del sostegno nella scuola secondaria di II grado sono state unificate ai sensi dell'art. 15 c. 3-bis della L. n. 128/2013.

L'ORGANICO DOCENTI IRC. L'organico è determinato in base all'orario di insegnamento per ogni classe o sezione:

- scuola dell'infanzia 1 ora e 30 minuti per ogni sezione
- scuola primaria 2 ore per ogni classe
- scuola secondaria di I e II grado 1 ora per ogni classe

- Scuola dell'infanzia: 1 posto per cattedra ogni 24 ore (più 1 ora a disposizione)
- Scuola primaria: 1 posto per cattedra ogni 22 ore (le ore di programmazione non vanno calcolate)
- Scuola secondaria di I e II grado: 1 posto orario per cattedra ogni 18 ore

La scuola trasmette le cattedre di diritto per l'IRC sulle funzioni apposite del sistema informatico SIDI e alla Diocesi competente.

Attività alternativa all'IRC. Controllare quante famiglie hanno scelto per l'insegnamento di attività alternative o l'uscita anticipata ecc. Vanno assegnate:

- 1) ai docenti interni di ruolo che devono completare l'orario a 18 ore;
- 2) dopo ai docenti supplenti che devono completare la cattedra;
- 3) poi assegnazione ai docenti interni fino alle 24 ore;
- 4) ultima soluzione nomina supplente esterne.

Non è possibile utilizzare i docenti del potenziamento sulle attività alternative.

GRADUATORIE INTERNE. La predisposizione delle graduatorie interne dei docenti è finalizzata all'individuazione dell'eventuale sovrannumerario. E' il CCNI triennale sulla mobilità a dare disposizioni.

CPIA. Ai centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta, sostituiti dai centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) è assegnato il personale nella misura prevista per le istituzioni scolastiche autonome. Il posto di organico di diritto del profilo professionale di DSGA è attivato nelle istituzioni autonome con almeno 600 studenti, limite ridotto a 400 nelle istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Per quanto riguarda il profilo professionale di assistente amministrativo, è assegnata una unità per ogni CTP riorganizzato nel CPIA. Quanto alla dotazione organica di collaboratori scolastici, questa è determinata in ragione di un collaboratore scolastico per ciascuna sede ove si svolgono le attività di istruzione per gli adulti. L'organico è determinato con annuale DI adottato dal MI, di concerto con il MEF, con riferimento al rapporto non superiore a 10 docenti ogni 160 studenti. Praticamente si procede alla conferma dell'organico precedentemente assegnato a causa dello sfasamento dei termini per le iscrizioni (entro il 30 maggio, 15 ottobre) rispetto a quelli per la proposta degli organici (aprile e luglio). A determinare di fatto l'organico è il collegamento tra il numero degli iscritti e il numero dei docenti in generale (con riferimento all'Anagrafe Nazionale degli Studenti).

IL PERSONALE EDUCATIVO. La consistenza delle dotazioni organiche del personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili, nonché delle istituzioni convittuali annesse agli istituti tecnici e professionali è determinata con

riguardo alla somma del numero dei convittori e delle convivtrici, nonché' al numero complessivo dei semiconvittori e delle semiconvivtrici. Le dotazioni organiche degli istituti e delle istitutrici sono determinate rapportando il totale dei convittori e delle convivtrici ai seguenti parametri:

- a) in presenza di convittori e/o convivtrici:
 - 1) con almeno 40 convittori: 5 posti;
 - 2) con almeno 40 convivtrici: 5 posti;
 - 3) per ogni ulteriore gruppo di 10 convittori e/o convivtrici: 1 posto;
 - 4) per ogni gruppo ulteriore di 20 semiconvittori e/o semiconvivtrici: 1 posto;
 - 5) con almeno 30 convittori o convivtrici ed almeno 40 semiconvittori e/o semiconvivtrici: 6 posti;
 - 6) per ogni gruppo di 80 convittori e/o convivtrici è aggiunto 1 posto oltre quelli di cui al punto 3;

- b) in assenza di convittori e/o convivtrici:
 - 1) con almeno 70 semiconvittori e/o semiconvivtrici: 4 posti;
 - 2) per ogni gruppo ulteriore di 20 semiconvittori e/o semiconvivtrici: 1 posto.

ITP IN SOPRANNUMERO - ACCANTONAMENTO POSTI DI ASSISTENTE TECNICO. Il c. 81 dell'art. 4 della L. 12 novembre 2011 n. 183 prevede che "allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di II grado ove sono presenti ITP in esubero, è accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico". Di conseguenza, l'UST, all'atto della pubblicazione della mobilità di II grado, verifica il numero degli ITP in esubero sulla Provincia e accantona, per ciascuna area del profilo di assistente tecnico, un pari numero di posti vacanti. Le operazioni di mobilità degli assistenti tecnici relative alla terza fase si effettuano sul 50% delle disponibilità residue dopo la seconda fase detratto il numero di accantonamenti finalizzati alla sistemazione degli ITP in soprannumero.

SISTEMA SIDI E ORGANICO.

Utilizzo del Portale SIDI - Accesso alla compilazione dell'organico
Applicazioni SIDI> Gestione anno scolastico>

Determinazione organico di diritto>scelta del contesto codice meccanografico della scuola>scelta del grado di istruzione

Acquisizione dati

Compare una schermata dove inserire il numero degli alunni per anno di corso e il numero delle classi per anno di corso dell'anno successivo.

Il DS effettua la previsione relativa al funzionamento delle classi per l'a.s. successivo mediante l'inserimento al SIDI dei dati riguardanti l'organico di diritto, la trasmissione all' USP dei suddetti dati e di un'apposita relazione illustrativa delle scelte effettuate e delle richieste avanzate. Il dirigente dell'USP procede al controllo e alla validazione dei dati inseriti. Il DS è responsabile della esatta corrispondenza tra i dati inseriti e l'effettiva situazione della scuola. Una volta validate, le richieste si intendono autorizzate. Si può consultare il Manuale operativo sul SIDI per la determinazione dell'organico di diritto.

ESEMPI DI SCHEDE DA INVIARE ALL'UFFICIO SCOLASTICO.

Scheda scuola secondaria di I grado a 30 ore settimanali

Modello Classi Anno Scolastico 2022/2023



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
UFFICIO VI - Ambito territoriale di Roma

Codice Meccanografico _____

Distretto _____ Ambito _____

Denominazione _____

Comune _____

Previsione Classi funzionanti a TEMPO NORMALE- 30 ore settimanali

Classi I						Classi II						Classi III								
N. pr.	Sez.	N. alunni	di cui al. H			Il lingua	N. pr.	Sez.	N. alunni	di cui al. H			Il lingua	N. pr.	Sez.	N. alunni	di cui al. H			Il lingua
			Min. Ps.	Min. Ud.	Min. Vista					FR	SP	IT					ED	FR	SP	
Totali							Totali							Totali						

Data _____

IL DIRIGENTE SCOLASTICO _____



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Ufficio VI - Ambito territoriale di Roma
STRUMENTO MUSICALE A.S. 2022/2023

Codice mecc. Ist.Principale o sede associata:
RMMM _____

Denominazione _____

Distretto _____ AMBITO _____

Indirizzo _____

Comune _____

Sez. A) - Classi e alunni previsti (1)

I CORSO				
Tipologia di strumento musicale	Alunni CL1*	Alunni CL2*	Alunni CL3*	Tot. Alunni

Sez. B) - Cattedre /ore di strumento richieste

Tipologia di strumento musicale	Indicare in corrispondenza dello strumento il numero delle cattedre/ore richieste

II CORSO (2)				
Tipologia di strumento musicale	Alunni CL1*	Alunni CL2*	Alunni CL3*	Tot. Alunni

(1) I dati indicati nella sezione A) sono chiesti ai soli fini conoscitivi e dovranno essere comunque conformi a quanto previsto dall'art. 2 del D.M. 201/99.

(2) Completare solo se già autorizzato

Data _____

IL DIRIGENTE SCOLASTICO _____

Scheda scuola secondaria di II grado

ADEGUAMENTO DELL'ORGANICO A.S. 2020/21 (1)												ORGANICO A.S. 2020/21 (1)											
Nella seguente tabella sono sintetizzate il numero degli alunni assegnati alla classe (colonna 1) e il numero degli alunni assegnati alla classe (colonna 2) per il 2020/21.												Tutte le colonne (colonna 1) e (colonna 2) sono in percentuale rispetto al totale degli alunni (colonna 3) e al totale degli alunni (colonna 4) per il 2020/21.											
Sezione sezione di studio (col 3.02.1) (UST)	Sezione sezione di studio (col 3.02.2) (UST)	Sezione sezione di studio (col 3.02.3) (UST)	Sezione sezione di studio (col 3.02.4) (UST)	Totale alunni				Totale alunni				Totale alunni				Totale alunni							
				A		B		C		D		E		F		G		H					
				CL	AL	CL	AL	CL	AL	CL	AL	CL	AL	CL	AL	CL	AL	CL	AL				
TOTALE ORIGINALE (1)												TOTALE ORIGINALE (2)											
TOTALE ORIGINALE (3)												TOTALE ORIGINALE (4)											
TOTALE ORIGINALE (5)												TOTALE ORIGINALE (6)											

MILANO (1)			
Classe	Alunni	Sezioni	Docenti

Dato: _____ Firmato: _____	
-------------------------------	--

Per la compilazione seguire le istruzioni indicate in alto a destra del foglio.

ISCRIZIONI. Da gennaio a febbraio, di solito l'UST di Milano diffonde la seguente comunicazione. In attesa dell'emanazione del DI contenente disposizioni sulla formazione delle classi per l'anno scolastico 2020/21 e che venga comunicata la data di apertura delle funzioni SIDI alle Istituzioni scolastiche per l'acquisizione dei dati riguardanti gli alunni e le classi, si pregano le SS.LL. di trasmettere, entro il 28 Febbraio 2020, attraverso l'apposita piattaforma, all'indirizzo:

<http://www.rilevazioni-ambitomilano.net>,

i dati degli alunni, degli alunni diversamente abili e delle classi. Si ricorda che per l'autenticazione le segreterie utilizzeranno le credenziali già in uso per l'anno scolastico 2019/20. Per la formazione delle classi si rimanda al DPR 81/2009.

L'ORGANICO DELL'AUTONOMIA E LE COMPETENZE DEGLI ORGANI COLLEGIALI. Il CD (art. 7, c. 2, lett. b. D. Lgs. n. 297/1994): "formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto";

il Consiglio di istituto (art. 10, c. 4, D. Lgs. n. 297/1994): "indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi";

le RSU (CCNL 2006/7, art. 6, lett. h, i) contrattano le: "modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo; i) criteri riguardanti le

assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi..” Peraltro, il CCNI sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 15/6/2016 ribadisce in premessa “che in data 10.5.2012 il nuovo protocollo d’intesa sul lavoro pubblico tra il Ministro della Pubblica Amministrazione, le Regioni, le Province, i Comuni e le Organizzazioni sindacali ha ribadito il pieno riconoscimento del ruolo negoziale e delle prerogative delle RSU nei luoghi di lavoro nelle materie previste dal CCNL vigente”.

Il Ministero dell’Istruzione con la nota 2852/16 fornisce alcune indicazioni orientative finalizzate alla migliore gestione dell’“Organico della autonomia”.

Non esiste distinzione contrattuale tra docenti curricolari e docenti di potenziamento.

I docenti assegnati alle scuole entrano tutti a far parte di un’unica comunità di pratiche; tale comunità è guidata dal DS, “nel pieno rispetto delle attribuzioni degli Organi Collegiali riconosciute dalla vigente normativa”. Si aprono scenari di “flessibilità” in cui docenti individuati su posto di potenziamento possono svolgere attività di insegnamento integrate e docenti finora solo utilizzati per le ore curricolari possono occuparsi di attività di “arricchimento dell’offerta formativa”.

Lo staff. I docenti di staff (collaboratori, coordinatori, referenti...) sono autorizzati a svolgere attività di progettazione, coordinamento, realizzazione del piano di formazione, funzione tutoriale e di orientamento e vari altri ruoli di utilità e supporto all’organizzazione scolastica, con implicito rimando all’utilizzo efficace e flessibile delle risorse in organico; sono possibili attività in linea con gli obiettivi prioritari di cui all’art.1 c. 7 della L. 107, ferme restando quelle “per le quali sono previsti appositi capitoli di finanziamento (quali, ad esempio, le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica).

Le sostituzioni. La nota del 5 settembre del MI conferma che si può ricorrere alla nomina di un supplente solo per le ore di lezione curricolari. Con la nota 24306 del 1° settembre 2016 (istruzioni operative per le supplenze): “I posti di potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di supplenze brevi e saltuarie, ad eccezione delle ore di insegnamento curricolare eventualmente assegnate al docente di potenziamento nell’ambito del proprio orario”. Con la circolare 11729 del 29 aprile 2016 sull’organico di diritto che così recita: “Si rammenta che nell’ambito del potenziamento dell’offerta formativa non sono previste sostituzioni, ad eccezione, per le ore strettamente necessarie e solo in caso di assenze superiori a 10 giorni, delle situazioni di sdoppiamento di classi o di singoli insegnamenti e delle attività di carattere curricolare previste dal piano dell’offerta formativa triennale”.

La L. 107, al c. 85, prevede il DS “possa” effettuare le sostituzioni fino a 10 giorni con il personale dell’organico dell’autonomia, ma lo fa ricordando anche l’esigenza che ciò avvenga “tenendo conto del perseguimento degli obiettivi di cui al c. 7”, cioè facendo prioritariamente salva l’attuazione delle attività e gli obiettivi del PTOF. La legge prevede la possibilità di utilizzare i docenti impegnati su attività di potenziamento anche per supplenze per assenze fino a 10 giorni, ma solo a condizione che siano garantite comunque le attività previste nel PTOF.

Impiego del docente in altro ordine e grado di scuola. Lo stesso c. 85 della L. 107 (che prevede la possibilità di utilizzo del docente impegnato nelle attività di potenziamento per le supplenze brevi fino a 10 giorni), prevede che il personale dell’organico dell’autonomia “ove impiegato in gradi di istruzione inferiori conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza” (docente della

secondaria impegnato nell'infanzia in un istituto comprensivo). L'utilizzo per supplenze in altro ordine e grado può avvenire solo se il docente "è in possesso del previsto titolo di studio di accesso" all'insegnamento in quel grado di scuola.

Utilizzo dei docenti assegnati su posto/ore di potenziamento per coprire spezzoni orario fino a sei ore. Le indicazioni Miur fornite nella nota 19990 del 22 luglio 2016 sull'organico di fatto si afferma che gli spezzoni fino a sei ore vanno assegnati a docenti della scuola, ma in aggiunta all'orario di cattedra (fino ad un massimo di 24 ore) e retribuiti, senza alcuna distinzione tra docenti assegnati per l'intero orario sul curricolare o sul potenziamento.

Assegnazione dell'ora alternativa alla religione cattolica. La nota 2852 chiarisce in modo definitivo un altro problema: l'attribuzione dell'ora alternativa all'insegnamento della religione cattolica: "rimangono ferme le attività per le quali sono previsti appositi capitoli di finanziamento (quali, ad esempio, le attività alternative all'insegnamento della religione cattolica)". Quindi, se vi sono docenti in servizio disponibili, queste attività vanno assegnate in aggiunta all'orario d'obbligo (senza alcune distinzioni tra il docente impegnato per 18 ore su orario curricolare, o sul potenziamento, oppure su attività miste) e retribuite oltre le 18 ore.

Le delibere collegiali. Nelle delibere collegiali occorre specificare:

che la distribuzione delle cattedre tra i docenti dell'organico dell'autonomia deve tener conto della titolarità su cattedra dei docenti già in ruolo alla data dell'entrata in vigore della L. 107 (art 1, c. 73), del conferimento dell'incarico "prioritariamente su posti comune e di sostegno vacanti e disponibili" dei titolari di ambito (c. 79) e, in generale, del diritto di tutti i titolari di ambito ad espletare pienamente la propria funzione di docente in attività di insegnamento;

che i docenti facenti parte di Istituti Comprensivi o accorpamenti di scuole, prima di poter essere utilizzati in un ordine di scuola diverso da quello di provenienza, abbiano assicurata "una specifica formazione nell'ambito del Piano nazionale di cui al c. 124", formazione che al momento ancora non esiste (c. 20);

che l'utilizzo di docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, può avvenire solo se si è in possesso di titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso (c. 79);

che l'uso dei docenti dell'autonomia per le supplenze fino ai 10 giorni è possibile, ma non obbligatorio in quanto subordinato al "perseguimento degli obiettivi" didattici del PTOF; che il limite dei 10 gg è inderogabile per cui non sono ammesse reiterazioni (c. 85);

che nel PTOF va precisato che i docenti, in particolare quelli del "potenziamento", vanno utilizzati per gli obiettivi didattici individuati, riducendo l'uso per le supplenze.

ORGANICO DI DIRITTO E ORGANICO DI FATTO. Le dotazioni organiche complessive sono definite annualmente sia a livello nazionale che per ambiti regionali tenuto conto degli assetti ordinamentali, dei piani di studio e delle consistenze orarie previste dalle norme in vigore, in base al numero di alunni e, quindi, di classi (C.M. 34/2014). Le dotazioni dell'istruzione secondaria di I e II grado sono determinate in relazione alle diverse discipline ed attività contenute nei curricula delle singole istituzioni.

Per l'ottimale utilizzo delle risorse, dopo la costituzione delle cattedre all'interno di ciascuna sede centrale di istituto e di ciascuna sezione staccata o sede coordinata

(cattedre interne - COI), si procede alla costituzione di posti orario tra le diverse sedi della stessa istituzione (cattedre interne) e successivamente tra istituzioni scolastiche autonome diverse, secondo il criterio della facile raggiungibilità (cattedre orario esterne - COE).

L'organico di diritto viene attribuito a ciascuna scuola in base al numero delle classi ed al tempo scolastico delle stesse classi. I dirigenti preposti agli USR provvedono alla ripartizione delle consistenze organiche a livello provinciale, lasciando agli USP il compito di definire la distribuzione dei posti a ciascuna istituzione, quindi l'organico definito di diritto. Nella determinazione dei contingenti provinciali di organico si tiene conto delle condizioni di disagio (Comuni montani e piccole isole), nonché alle aree che presentano elevati tassi di dispersione e di abbandono. L'organico di diritto può subire, all'interno di ogni scuola, variazioni numeriche nel corso dell'anno, dando luogo all' "organico di fatto". Con l'espressione organico di diritto si intende la dotazione delle cattedre e dei posti del personale assegnata annualmente alle istituzioni scolastiche, in riferimento al numero di alunni iscritti e di classi previste. Si tratta di un organico previsionale e i posti sono determinati tenendo conto delle classi autorizzate sulla base del numero degli alunni iscritti e dei piani orari delle singole materie di insegnamento. Una volta determinati i posti, si possono rilevare situazioni di esubero o di vacanza. I posti vacanti sono utilizzati per tutte le operazioni di trasferimento o di passaggio. Le cattedre in organico di diritto sono tali fino al 31 agosto e possono essere:

- cattedre occupate da personale di ruolo che ne è titolare;
- cattedre vacanti e disponibili per trasferimenti, passaggi di cattedra e di ruolo;
- cattedre vacanti e disponibili per immissioni in ruolo;
- cattedre vacanti e disponibili per incarichi annuali che terminano il 31 agosto.

Le cattedre che rimangono vacanti e disponibili dopo la mobilità, sono utilizzabili per l'immissione in ruolo dei docenti precari. Le cattedre che rimangono vacanti dopo le immissioni in ruolo, sono date a supplenza annuale fino al 31 agosto. Nel corso dell'anno, comunque dopo la scadenza delle iscrizioni, si possono verificare delle modifiche all'organico di diritto; si giunge in tal modo all'organico di fatto, cioè a quell'organico che consente realmente all'inizio dell'anno scolastico il buon funzionamento di tutte le classi. I motivi che determinano queste variazioni nell'organico possono riguardare i docenti oppure gli alunni:

- richieste di trasferimenti in altra scuola da parte degli allievi;
- alunni ripetenti;
- nuove iscrizioni;
- richieste di part time (art. 39 CCNL);
- assenze del personale docente conseguenti ai comandi, servizi presso altri enti, mandati politici o sindacali ecc.

La differenza sostanziale tra organico di diritto e organico di fatto è legata soprattutto alle iscrizioni degli alunni: nel primo caso (organico di diritto) sono effettuate entro le scadenze prestabilite, e quindi si può ricondurre la definizione ad un concetto di previsione, mentre il termine organico di fatto indica una condizione reale che si verifica successivamente.

Il MI emana ogni anno una circolare apposita con istruzioni e indicazioni in materia di adeguamento delle consistenze degli organici di diritto alle situazioni di fatto, fondamentale in quanto consente le operazioni di nomina del personale docente,

educativo ed ATA. In seguito all'adeguamento alla situazione di fatto dell'organico di diritto si effettuano sia le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria, cioè la mobilità annuale del personale docente di ruolo che le supplenze.

L'ORGANICO DELL'AUTONOMIA NELLA BUONA SCUOLA. Il c. 5 della legge sulla Buona scuola prevede l'istituzione dell'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle scuole. I docenti dell'organico dell'autonomia sono individuati dalle istituzioni scolastiche (dal DS) che determinano il fabbisogno dei posti, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità ed in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e dei progetti. L'organico dell'autonomia è costituito, ai sensi del c. 63, da:

- posti comuni
- posti per il sostegno;
- posti per il potenziamento dell'offerta formativa.

Con cadenza triennale, con decreti del MI, sentita la Conferenza unificata, viene determinato l'organico dell'autonomia su base regionale. Il riparto tra Regioni è effettuato sulla base del numero delle classi per i posti comuni, e sulla base del numero degli alunni per i posti del potenziamento, senza oneri aggiuntivi rispetto alla dotazione organica assegnata. Il riparto per il potenziamento dei posti di sostegno si effettua sulla base del numero degli alunni disabili. L'USR ripartisce l'organico dell'autonomia tra gli ambiti territoriali e lo suddivide per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologia di posto. In via prioritaria, l'organico dell'autonomia è destinato a ricoprire i posti vacanti e disponibili.

ESEMPIO. PARAMETRI 2020/2021 PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI. Questi sono i parametri da tener presente per la formazione delle classi e la successiva richiesta di organico per l'anno scolastico 2020/21.

Scuola dell'infanzia. Come previsto dalla normativa vigente sull'adeguamento degli organici del personale docente alla situazione di fatto, non avendo, tale offerta formativa, carattere obbligatorio non si procede all'adeguamento. Ne consegue che eventuali domande d'iscrizioni in esubero al preventivato numero già fissato in organico di diritto, non determinano variazioni in aumento del numero delle sezioni e/o posti. L'acquisizione al SID I dei dati riguarda esclusivamente gli alunni iscritti e le sezioni in numero pari o inferiore alle sezioni già autorizzate in organico per l'anno scolastico 2019/20. Gli alunni in lista di attesa e le relative sezioni aggiuntive non devono essere inserite al Sistema.

Scuola primaria. Nella formulazione e acquisizione delle proposte di organico di scuola primaria al SID I, si deve tenere conto delle seguenti indicazioni.

Nella scuola primaria l'organico complessivo delle classi a tempo normale è determinato sulla base dell'orario di 27 ore settimanali, mentre l'attivazione del tempo scuola pari a 24 ore settimanali può avvenire solo in presenza di un numero di richieste tale da consentire la costituzione di una classe.

Quanto al tempo pieno, nella nota si ricorda che:

- l'orario settimanale è di 40 ore, comprensive del tempo dedicato alla mensa;
- vanno assegnati due docenti per classe;
- sono obbligatori i rientri pomeridiani.

L'attivazione del tempo pieno è effettuata nei limiti della dotazione organica complessiva autorizzata nell'ambito dell'organico dell'autonomia. Gli spezzoni

orario, anche nella scuola primaria, contribuiscono alla costituzione di posti interi nell'ambito della medesima istituzione scolastica. A tal fine, i predetti spezzoni si uniscono alle ore residue dalla costituzione di altri posti, compresi quelli di lingua dell'inglese. Una volta effettuata la suddetta operazione, ossia l'abbinamento di spezzoni orario al fine di formare posti interi, qualora nella scuola interessata residuino almeno 12 ore, le stesse possono essere ricondotte a posto intero, al fine di riassorbire l'eventuale soprannumero nell'ambito dell'organico dell'autonomia, fermo restando il limite della dotazione organica regionale assegnata. Le operazioni suddette sono finalizzate prioritariamente al mantenimento dei modelli orari in atto nella scuola e ad assicurare a tutti gli alunni la continuità dell'orario delle lezioni seguite nell'anno scolastico precedente.

Lingua inglese. Le ore di lingua vanno coperte attraverso un'equa distribuzione dei carichi orario, ossia affidandole ai docenti che già impartiscono le altre discipline nella classe e che sono in possesso dei previsti titoli. I posti per docenti specialisti, quindi dediti soltanto all'insegnamento della lingua inglese, vanno costituiti nel solo caso in cui non sia possibile quanto detto sopra, ossia affidare l'insegnamento ad un docente specializzato del team. I posti di specialisti di lingua inglese sono costituiti non superando il limite di un posto ogni 8 classi. I titoli previsti per l'insegnamento della lingua inglese, come leggiamo nel CCNI mobilità 2019/22, sono i seguenti:

- a) superamento concorso per esami e titoli a posti d'insegnante scuola primaria con il superamento anche della prova di lingua inglese, ovvero sessioni riservate per il conseguimento dell'idoneità nella scuola elementare con superamento della prova di lingua inglese; oppure
- b) attestato di frequenza dei corsi di formazione linguistica metodologici in servizio autorizzati dal ministero; oppure
- c) possesso di laurea in Scienze della formazione primaria o di laurea in Lingue straniere valida per l'insegnamento della specifica lingua straniera nella scuola secondaria; oppure
- d) certificato rilasciato dal ministero degli affari esteri attestante un periodo di servizio di almeno 5 anni prestato all'estero con collocamento fuori ruolo relativamente all'area linguistica inglese della zona in cui è stato svolto il servizio all'estero.

Pluriclassi. L'attivazione di pluriclassi è contemplata solo in caso di assoluta necessità, in zone particolarmente disagiate. Nel caso si proceda alla suddetta attivazione, è opportuno che la pluriclasse non comprenda tutte e cinque le classi del corso. In tal senso, è possibile utilizzare la dotazione organica di potenziamento per lo sdoppiamento di singoli insegnamenti curricolari.

Il tempo pieno è un modello organizzativo unitario, con l'adozione di un orario complessivo di 40 ore, comprensivo del tempo dedicato alla mensa e con una programmazione che prevede obbligatoriamente l'orario antimeridiano e pomeridiano strutturato su 5 giorni settimanali.

I Dirigenti, indipendentemente dalla richiesta o meno di variazione d'organico, sono invitati a compilare l'allegato modello "Mod. variazione alunni" per eventuali variazioni intervenute, dopo la definizione dell'organico di diritto, nel numero degli alunni o degli alunni diversamente abili iscritti e per i quali risulti già acquisita e segnalata all'ufficio competente la prescritta certificazione. I dati richiesti devono essere inviati via mail entro la metà di giugno. Nella formazione delle classi, in

presenza di un numero di alunni non conforme alla normativa vigente, è necessario ricollocare gli alunni verso altri plessi facenti parte dell'Istituto. Le classi prime funzionanti con articolazioni orarie settimanali diverse dal tempo pieno, devono essere acquisite a Sistema nel campo relativo alle classi a tempo normale. Le classi successive alla prima continueranno a funzionare secondo l'organizzazione oraria già autorizzata, sia nel caso di scelta operata dalle famiglie, sia nel caso di classi richieste a tempo pieno e autorizzate a tempo normale. Per le classi successive alla prima, l'Ufficio scolastico valuterà la consistenza del numero degli alunni e apporterà le dovute rettifiche laddove il numero degli alunni per classe non corrisponda più a quello previsto dalla normativa vigente.

Scuola secondaria di I grado. L'attivazione di classi a tempo prolungato, che esige la presenza di servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività in fasce orarie pomeridiane, sarà autorizzata nei limiti della dotazione organica assegnata dalla Direzione Regionale.

Per quanto riguarda la seconda lingua comunitaria, il soddisfacimento di una preferenza per una lingua straniera, diversa da quella già prevista in organico, sarà garantito esclusivamente a condizione che non venga creato soprannumero nella singola istituzione scolastica o esubero, a livello provinciale, di docenti di lingua.

In considerazione di quanto previsto dal DPCM del 30 dicembre 2017 (Adozione del Piano delle arti ai sensi del D. Lgs. 60/2017), saranno valutate eventuali richieste di attivazione di nuove sezioni di scuola secondaria di I grado a indirizzo musicale.

I Dirigenti, indipendentemente dalla richiesta o meno di variazioni di organico, sono invitati a compilare, distintamente per la sede centrale e per le rispettive sezioni staccate (le proposte riguardanti le succursali devono essere comprese nel prospetto che si riferisce alla sede principale, specificando la denominazione del plesso in cui funzionano le singole classi), l'apposito prospetto allegato alla comunicazione dell'Ufficio scolastico. Nel prospetto devono essere indicate anche le seconde lingue impartite nelle diverse classi, rispettando l'autorizzazione disposta in organico di diritto. Eventuali variazioni devono essere debitamente motivate. I dati richiesti nel prospetto devono essere inviati via mail entro la metà di giugno. Con successiva comunicazione, l'Ufficio scolastico territoriale metterà a disposizione la piattaforma per la rilevazione delle disponibilità ai fini della mobilità in organico di fatto e l'indicazione della relativa tempistica.

FORMAZIONE DELLE CLASSI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO.

Classi prime. Relativamente alla costituzione delle classi prime nella scuola secondaria di II grado è necessario innanzitutto fare una distinzione tra:

- istituti di istruzione superiore, comprendenti percorsi di diversa tipologia (quali ad esempio: percorsi di istituto tecnico, percorsi di istituto professionale e percorsi di licei o sezioni di liceo musicale e coreutico);
- istituti comprendenti una sola tipologia di percorso (istituto tecnico ...).

Nel caso di istituti di cui al punto 1, le classi prime si determinano separatamente per ogni percorso o sezione di liceo musicale e coreutico.

Nel caso, invece, di istituti di cui al punto 2, il numero delle classi prime si ricava sulla base del numero complessivo degli alunni iscritti, a prescindere dai diversi indirizzi presenti nell'istruzione tecnica, nell'istruzione professionale e nei diversi percorsi liceali. Ciò vale anche per i singoli percorsi (percorsi di istituto tecnico, percorsi di istituto professionale ...) presenti negli istituti superiori (punto 1).

Riguardo alla consistenza numerica delle classi prime, ai sensi del DPR 81/09, ricordiamo quanto segue:

- le classi prime si formano con non meno di 27 alunni, tuttavia tale parametro scende a 25 (alunni) per le classi prime di sezioni staccate e scuole coordinate funzionanti con un solo corso;
- gli eventuali resti della costituzione di classi con 27 alunni, qualora non sia possibile trasferire le domande eccedenti in istituti vicini, sono distribuiti tra le classi della medesima scuola, sede coordinata e sezione staccata o aggregata, senza superare comunque il numero di 30 alunni;
- si costituisce una sola classe quando le iscrizioni non superano le 30 unità.

E' possibile, inoltre, procedere alla formazione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, a condizione che:

- siano formate con un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27;
- il gruppo di minore consistenza sia costituito da almeno 12 alunni.

Nelle classi prime dei percorsi in cui l'insegnamento dell'Inglese L2 non è obbligatorio, non si possono costituire classi con gruppi di alunni che studino lingue straniere diverse. In tal caso la lingua prescelta deve essere quella indicata nel PTOF, tenendo anche conto delle richieste espresse dall'utenza. In tali percorsi, inoltre, l'offerta dell'insegnamento dell'Inglese L2 deve tener conto della presenza di docenti di ruolo titolari nella scuola interessata. Eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della lingua straniera sono accolte dall'USR, a condizione che: le cattedre risultino prive di titolare; non comportino la trasformazione delle cattedre interne in COE; non vi siano nella Provincia docenti di ruolo in attesa di sede definitiva o in soprannumero; non si determinino situazioni di soprannumerarietà.

Le classi prime, che accolgono alunni con disabilità, vanno formate secondo quanto dettato dall'art. 5 c. 2 e 3, del DPR 81/09, in base ai quali:

- le classi prime, comprendenti alunni con disabilità, sono costituite di norma con non più di 20 alunni (c. 2).
- la costituzione delle classi prime, secondo il suddetto criterio, è effettuata nel limite delle dotazioni organiche determinate con decreto del MI e del MEF.

Classi successive alla prima. Il numero delle classi iniziali del secondo biennio (classe terza del liceo classico, dei licei scientifici, dei licei artistici, linguistici, musicali e coreutici, delle scienze umane, sportivi e per le classi terze degli istituti tecnici, degli istituti professionali alle quali si acceda da un biennio) è determinato tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dalla distribuzione degli stessi tra i diversi indirizzi e/o articolazioni/opzioni.

Al fine di mantenere un numero di classi pari a quello delle classi di provenienza, le classi intermedie devono essere formate da non meno di 22 alunni. Qualora ciò non sia possibile, si procede alla ricomposizione delle classi (art. 16 del DPR 81/2009).

Quanto alle classi terminali, esse sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti classi IV funzionanti nell'anno scolastico in corso, a condizione che gli alunni siano almeno 10 per classe.

E' opportuno salvaguardare i corsi unici in ambito provinciale e i corsi presenti nelle zone disagiate, in modo da assicurare un'offerta formativa più ampia.

Scuola secondaria di II grado. Si elencano alcune fasi critiche della procedura:

- la corretta gestione del quadro alunni classi e lingua straniera (prima, seconda ecc. in alcuni indirizzi di studio) che se non compilata correttamente non genera le ore in organico;
- la compilazione del quadro Educazione Fisica con relativo inserimento a SIDI delle classi e il numero di alunni maschi e femmine (l'organico di educazione fisica non è più gestito a squadre);
- la compilazione del quadro delle atipicità, ove previste, nei vari indirizzi di studio. La corretta scelta della classe di concorso atipica da inserire al sistema è indispensabile non solo per la giusta determinazione dei posti in Organico di Diritto, ma anche strumento per evitare situazioni di sovrannumerarietà;
- è necessario consultare il DM n. 259 del 9 maggio 2017 di revisione e aggiornamento delle classi di concorso, con particolare riferimento agli allegati C e D; porre attenzione sull'atipicità nei vari indirizzi di studio relativamente all'insegnamento di Geografia, classe di concorso A021. Tale classe di concorso deve essere trattata prioritariamente nella scelta dell'atipicità e non in subordine rispetto alle altre classi di concorso; la scelta dell'atipicità su classe di concorso diversa dalla A021 (come specificato dalle note presenti negli allegati C e D del D.M. 259/2017) deve essere operata esclusivamente per la tutela di titolari già presenti in Istituto;
- in presenza di classi articolate, la corretta gestione della funzione.
- la variazione dei posti di potenziamento in organico potrà avvenire alle seguenti condizioni:
 - il posto di potenziamento sia vacante, ossia privo di titolare;
 - in presenza di pensionamento dal primo settembre 2020, il cui posto possa essere coperto dal docente di potenziamento titolare della medesima classe di concorso, che così verrà assorbito su un posto curricolare.

Scuola secondaria di II grado. Istituti professionali. Sul portale SIDI è presente la funzione "Gestione Monte Ore Professionali". E' stata pubblicata anche una nota illustrativa contenente le istruzioni operative per la corretta gestione dei nuovi indirizzi degli istituti professionali. Si può accedere alla suddetta funzione utilizzando il seguente percorso: "Gestione anno scolastico – Determinazione organico di diritto – Organico di diritto – Scuole secondarie di II grado – Acquisizione dati – Gestione monte ore professionali". Una volta entrati nell'area "Gestione Monte Ore Professionali" e dopo aver inserito il codice meccanografico dell'Istituto, comparirà una schermata nella quale verranno riportati i singoli codici dei nuovi indirizzi professionali. Cliccando su ognuno di essi, il sistema informativo dà la possibilità di variare il monte orario degli insegnamenti dell'area generale, di indirizzo e di compresenza. La suddetta funzione è disponibile solo per il calcolo del monte ore dei primi tre anni di studio. Per gli anni di corso successivi, rimangono validi gli indirizzi preesistenti e dei relativi piani orari.

COMUNICAZIONE UST MILANO FEBBRAIO. In attesa dell'emanazione del DI contenente disposizioni sulla formazione delle classi per l'anno scolastico successivo e che venga comunicata la data di apertura delle funzioni SIDI alle Istituzioni per l'acquisizione dei dati riguardanti gli alunni e le classi, si chiede di trasmettere (di solito entro fine febbraio), entro il 28 Febbraio 2020, attraverso l'apposita piattaforma, all'indirizzo: <http://www.rilevazioni-ambitomilano.net>, i dati

degli alunni, degli alunni diversamente abili e delle classi. Per l'autenticazione le segreterie utilizzeranno le credenziali già in uso per l'anno scolastico precedente. L'organico dell'autonomia è costituito, ai sensi del c. 63 della L. 107/2015, da:

- posti comuni
- posti per il sostegno;
- posti per il potenziamento dell'offerta formativa.

ORGANICO DEL POTENZIAMENTO E FLESSIBILITA'. La L. 107/2015 dispone il potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, con riferimento alle seguenti aree:

- Competenze linguistiche (anche CLIL)
- Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano per gli stranieri
- Competenze matematico-logiche e scientifiche
- Competenze nella pratica e nella cultura musicale
- Competenze nella storia dell'arte, nelle tecniche e nei media di produzione e diffusione delle immagini
- Competenze di cittadinanza attiva e democratica
- Competenze di materia giuridica ed economica e finanziaria
- Competenze di educazione all'autoimprenditorialità
- Discipline motorie e sviluppo di comportamenti sani
- Iniziative contro la dispersione e per l'inclusione scolastica
- Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del n° di alunni per classe
- Competenze digitali (pensiero computazionale)
- Incremento dell'alternanza scuola-lavoro

Le aree elencate rappresentano l'insieme degli insegnamenti considerati prioritari, tra i quali le scuole possono scegliere.

Per ciò che concerne l'organico della scuola primaria è previsto, per gli insegnamenti potenziati di materie quali la musica, l'inglese, l'educazione motoria, siano utilizzati, docenti abilitati all'insegnamento nella scuola primaria che siano in possesso di competenze certificate, ma anche docenti abilitati per l'insegnamento in altri gradi di istruzione in qualità di specialisti, per i quali è prevista una formazione specifica nell'ambito del Piano nazionale di formazione.

Inoltre, al c. 3, viene ribadito che per la piena realizzazione del curricolo si può ricorrere anche a strumenti quali:

- la possibilità di rimodulare il monte ore annuale di ciascuna disciplina
- il potenziamento del tempo scuola
- la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario.

Il tutto può svolgersi anche con l'apertura pomeridiana e la riduzione del numero di alunni per classe o per articolazioni di gruppi di classi, nei limiti delle risorse disponibili. Il MIUR, con la Nota 11729/2016, ha trasmesso lo schema di DI relativo alle dotazioni organiche del personale docente per il triennio 2016-19, fornendo indicazioni sulla costituzione dell'organico triennale dell'autonomia. L'organico di potenziamento entra in vigore dall'anno scolastico 2016/2017 (Nota MIUR n. 30549/2015). Le indicazioni della Nota sono relative a due argomenti principali:

determinazione dell'organico triennale dell'autonomia. I direttori USR possono accantonare una quota dei posti delle dotazioni regionali dell'organico di potenziamento da destinare, per soddisfare particolari esigenze o proseguire progetti di rilevanza didattica, formativa e sociale, a progetti di rete, fermo

restando il rispetto del complessivo organico triennale dell'autonomia e il mantenimento della titolarità nelle rispettive scuole;

potenziamento dell'offerta formativa. Le direzioni regionali per la ripartizione dei posti di potenziamento, richiesti dalle scuole, tengono in considerazione:

numero degli alunni di ogni istituzione scolastica;

situazione dell'organico dei posti comuni e di sostegno delle singole Province e dei diversi ambiti territoriali;

individuazione delle classi di concorso al fine di evitare situazioni di squilibrio.

Gli USR devono, inoltre, preliminarmente verificare la presenza di esuberi non riassorbibili in organico di diritto, per consentire la permanenza dei docenti soprannumerari nelle scuole di titolarità, prima di procedere all'assegnazione dei posti in risposta alle richieste delle scuole. In conclusione, l'USR, nel valutare le richieste delle singole istituzioni scolastiche per attribuire alle stesse i posti di potenziamento, deve tenere in considerazione:

- le eventuali situazioni di esubero, per un riassorbimento di tali docenti nella scuola di titolarità, ricorrendo ai posti di potenziamento;
- l'individuazione dei posti per le immissioni in ruolo nella fase C del Piano straordinario di assunzioni;
- la situazione dell'organico dei posti comuni e di sostegno delle singole Province e dei diversi ambiti territoriali;
- la possibilità di completare spezzoni appartenenti alla medesima classe di concorso, sfruttando i posti del potenziamento.

In concreto, il problema è la classe di concorso: le scuole, in caso di esubero, rischierebbero di dover adattare ai docenti i progetti previsti per potenziare le competenze degli allievi. Come detto, la variazione dei posti di potenziamento in organico potrà avvenire alle seguenti condizioni:

- il posto di potenziamento sia vacante, ossia privo di titolare;
- in presenza di pensionamento dal primo settembre 2020, il cui posto possa essere coperto dal docente di potenziamento titolare della medesima classe di concorso, che così verrà assorbito su un posto curricolare.

E' assolutamente vietato cambiare i posti di potenziamento autonomamente, ma bisogna trasmettere formale richiesta di cambio all'indirizzo e – mail danielamaria.destefano.mi@istruzione.it. L'UST provvederà ad accogliere la domanda e ad acquisire al SIDI eventuale sostituzione, nel limite della salvaguardia dei titolari sia a livello d'istituto sia a livello provinciale.

COSTITUZIONE DELLE CATTEDRE. Le cattedre della scuola secondaria di primo e secondo grado sono tutte costituite con 18 ore. Le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti sono ricondotte a 18 ore settimanali". E' possibile costituire cattedre con orario superiore alle 18 ore (fino ad un massimo di 24 ore) nel solo caso in cui si debba garantire l'unitarietà dell'insegnamento di una disciplina all'interno della stessa sezione. Il contributo orario eccedente viene considerato utile ai fini contrattuali per l'intero anno scolastico. Le ore in più rispetto alle 18, dunque, vanno retribuite sino al 31 agosto.

La costituzione di cattedre con meno di 18 ore e con un minimo di 15 è prevista solo per la scuola secondaria di secondo grado (art. 35, c. 1, della L. 27 dicembre 2002 n. 289 e art. 19 del DPR 81/2009): le cattedre costituite con orario inferiore all'orario

obbligatorio di insegnamento dei docenti sono ricondotte a 18 ore settimanali; fanno eccezione le cattedre che non sia possibile formare per complessive 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare, fermo restando che le stesse non potranno comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali. Qualora non sia possibile formare cattedre con 18 ore, dunque, è possibile costituirle con un orario minimo di 15 ore. Le rimanenti ore per completare la cattedra, quindi per giungere a 18 ore, possono essere impiegate per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PTOF. Solo allo scopo di salvaguardare la titolarità dei docenti soprannumerari è possibile formare cattedre con un orario superiore alle 18 ore, che non superino le 20 ore settimanali. La costituzione di cattedre con meno di 18 ore e con un minimo di 15 è prevista solo per la scuola secondaria di secondo grado. E' possibile costituire cattedre con orario superiore alle 18 ore nel solo caso in cui si debba garantire l'unitarietà dell'insegnamento di una disciplina all'interno della stessa sezione. Il contributo orario eccedente viene considerato utile ai fini contrattuali per l'intero anno scolastico. Le ore in più rispetto alle 18, dunque, vanno retribuite sino al 31 agosto.

CATTEDRE ORARIO ESTERNE (COE). Una Cattedra Orario Esterna (COE) è una cattedra costituita con il contributo orario di più istituzioni ed è composta da una sede principale e da una o più sedi di completamento. La sede principale di una COE è la scuola nella quale, dall'organico, risulta la titolarità della cattedra. Solitamente la sede principale corrisponde alla scuola con lo spezzone orario più consistente, anche se potrebbero verificarsi delle eccezioni. Per salvaguardare la titolarità del docente, infatti, è possibile costituire una COE con sede principale nella scuola di titolarità, anche se con minor numero di ore rispetto alla sede di completamento. La sede di completamento di una COE potrebbe essere più di una scuola autonoma, al fine di combinare più spezzoni che consentano di costituire una cattedra completa. Nella costituzione di una COE possono essere accorpate massimo tre scuole autonome ubicate in non più di due Comuni diversi. Nel caso di Istituto con sedi ubicate in Comuni diversi (IC o IIS), il contributo orario dei vari plessi viene considerato come unico e riferibile ad un'unica sede, quella principale dell'Istituto sede di organico. In questo caso, se tale contributo orario non determina una cattedra completa, l'eventuale costituzione di una COE con una o due sedi di completamento, potrebbe determinare una cattedra costituita con sedi ubicate in più di due Comuni. L'accorpamento delle sedi di una COE deve in ogni caso rispettare il criterio della facile raggiungibilità, in quanto deve essere garantita al docente la possibilità di spostarsi nella stessa giornata da una sede di servizio ad un'altra. La distanza chilometrica non superiore ai 30 Km, stabilita nell'OM 322/96, deve ritenersi abrogata in quanto non più citata nelle ordinanze successive e la condizione della facile raggiungibilità si può ritenere soddisfatta nel momento in cui fra i due Comuni vi sia un collegamento rapido ed agevole secondo la viabilità ordinaria e tale da non ostacolare l'esercizio dell'attività didattica.

A parte il criterio della facile raggiungibilità tra le sedi, sono due le regole principali che devono essere seguite per la costituzione di una COE:

1. non si possono costituire COE "miste". Una COE, infatti, può essere composta soltanto con spezzoni orario relativi alla stessa classe di concorso e alla stessa tipologia di posto;

2. non si possono costituire COE con sedi ubicate in Province diverse. Una COE può comprendere, infatti, scuole ubicate anche in Comuni diversi, ma sempre e comunque all'interno della stessa Provincia.

Le scuole, dopo aver inviato agli Uffici competenti le richieste di organico tramite il SIDI dei dati riguardanti alunni e classi, avranno assegnato l'organico dell'autonomia per l'a.s. 2021/22, che potrebbe comprendere anche delle cattedre orario con completamento esterno (art. 11 del CCNI sulla mobilità 2019/22).

COE: quando non va assegnata annualmente. Qualora alla scuola sia stata assegnata una COE che risulti priva di titolare (quindi non per forza per una contrazione di organico), la stessa sarà destinata ad un docente che otterrà il trasferimento o il passaggio di ruolo/cattedra in quella determinata scuola (ricordiamo che la COE può essere assegnata ai soli docenti che l'hanno richiesta nella domanda di mobilità). Così leggiamo nell'art. 11, c. 1 e c. 2, del citato CCNI:

c. 1: Il docente trasferito su cattedra costituita tra scuole diverse sarà tenuto a completare l'orario di insegnamento nella seconda delle 2 scuole ed anche nella terza eventuale scuola così come indicato negli elenchi del personale trasferito.

c. 2: Il docente titolare su cattedra articolata su scuole diverse, ove nella prima delle scuole si liberi una cattedra, sarà automaticamente assegnato su questa ultima cattedra. Pertanto, all'esito delle operazioni di mobilità, verrà pubblicato tra le eventuali disponibilità l'effettiva tipologia di cattedra interna o esterna.

Nel caso sopra descritto, l'assegnazione della cattedra non è annuale, ma il docente vi rimarrà sino a quando non si liberi una cattedra nella scuola di titolarità (la prima indicata nell'elenco del personale trasferito), ovvero qualora ottenga trasferimento presso un'altra istituzione scolastica.

COE: quando va assegnata annualmente. Qualora, a seguito di una contrazione dell'organico dell'autonomia per l'a.s. 2021/22, si crei ex novo una cattedra orario con completamento esterno, da assegnare ad uno dei docenti già titolari nella scuola ed in servizio su cattedra interna nel corrente anno scolastico, tale assegnazione avrà carattere annuale. L'attribuzione della COE inoltre:

- avviene in base alla graduatoria interna aggiornata con i titoli posseduti dagli interessati al 31/08/2021;
- avviene in base alla graduatoria interna, ove includere a pettine i docenti entrati in organico dal 01/09/2020;
- spetta al docente ultimo in graduatoria;
- può riguardare anche i docenti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I, III, IV e VII dell'art. 13, c. 1, del CCNI mobilità 2019/22.

I citati docenti beneficiari delle precedenze, di cui ai punti I, III, IV e VII dell'art. 13, c. 1, del CCNI mobilità 2019/22:

- vanno esclusi dalla graduatoria, per cui non possono avere attribuita la COE, qualora il completamento della cattedra esterna sia in un Comune diverso da quello della scuola interessata (dov'è dunque la titolarità della COE);
- vanno inclusi in graduatoria, per cui possono avere attribuita la COE, qualora il completamento della cattedra esterna sia nello stesso Comune della scuola interessata (dov'è dunque la titolarità della COE).

La cattedra orario con completamento esterno potrebbe essere richiesta volontariamente da uno o più docenti. In tal caso, la definizione delle modalità e dei criteri di applicazione delle precedenze indicate nell'art. 13/1 del CCNI o di altre

agevolazioni di legge (ad es. tutela delle lavoratrici madri) dovrà essere definita in tempo utile, dalla Contrattazione d'istituto.

VARIAZIONE DELLA COE. La composizione di una COE può cambiare nel corso degli anni scolastici per quanto riguarda la sede di completamento. Se cambia la consistenza dello spezzone orario nella sede principale o se non risulta la stessa disponibilità oraria nelle sedi di completamento, la composizione della COE l'anno successivo viene modificata. Come chiarisce, infatti, art.11 c. 5 del CCNI, "le cattedre costituite su più scuole, possono essere modificate negli anni scolastici successivi per quanto riguarda gli abbinamenti qualora non si verifichi più disponibilità di ore nella scuola assegnata per completamento di orario. Pertanto, i docenti trasferiti su tali cattedre sono tenuti a completare l'orario d'obbligo nelle scuole nelle quali il nuovo organico prevede il completamento d'orario".

ORGANICO DI DIRITTO A.S. 2021/2022 - FASE DETERMINISTICA: COMUNICAZIONE CLASSI AUTORIZZATE E CATTEDRE ORARIO ESTERNE (COE). Sulla base delle richieste effettuate dalle singole Istituzioni, l'Ufficio scolastico ha ultimato le operazioni relative alla determinazione dell'organico di diritto, autorizzando le classi e calcolando, per ogni scuola, la dotazione organica. Ha, inoltre, acquisito manualmente i contributi orari dei corsi IFeP, delle carceri e dei serali, le quote d'autonomia e ogni variazione comunicata dai DS. Successivamente ogni istituzione riceve, attraverso il proprio indirizzo di posta istituzionale, un file riportante la situazione dell'organico complessivo del proprio istituto. Si chiede di verificare lo stesso e segnalare tempestivamente eventuali incongruenze, imprecisioni e quant'altro possa essere oggetto di correzioni.

Si fa presente che dal file che verrà trasmesso sarà possibile controllare, oltre al numero di cattedre orario interne (COI) e alle ore residue risultanti dal calcolo, anche i posti di potenziamento. Considerando che il contingente assegnato a questa Provincia non è variato, lo scrivente l'Ufficio ha confermato i posti già funzionanti per il corrente anno scolastico e ha effettuato al sistema informativo, per l'a.s. 2021/2022, il cambio esclusivamente di quelle classi di concorso comunicate dai DS tramite apposita richiesta scritta (nota n. 1742 del 10.02.2021) e la cui variazione non ha intaccato la titolarità esistente nell'organico dell'autonomia. Successivamente al suddetto controllo, l'Ufficio procederà alla richiesta della fase associativa, con la quale sarà possibile determinare le Cattedre Orario Esterne (COE), anche per la salvaguardia della titolarità dei docenti che potrebbero trovarsi nella condizione di perdenti posto. A tal riguardo, considerando che il sistema informativo non costituisce, in automatico, cattedre orario esterne tra corsi diurni e serali, nel caso in cui si dovesse avere necessità di questa tipologia di cattedra in organico per salvaguardare la titolarità di un docente, è fondamentale che i DS ne facciano formale richiesta allo scrivente ufficio.

MOBILITA' E DOMANDA DI OTTIMIZZAZIONE E CATTEDRA DA COE A COI. I docenti che, in seguito alla mobilità o in seguito a contrazione nell'organico della scuola di titolarità, si ritrovano titolari in una cattedra orario con completamento esterno (COE), hanno la possibilità di chiedere di modificare la scuola o le scuole di completamento, mediante domanda di miglioramento cattedra (ottimizzazione). Tale domanda è possibile solo se tale possibilità è prevista nello specifico Contratto integrativo regionale. Con la domanda di miglioramento cattedra, quindi, il docente chiede di cambiare la scuola di completamento con un'altra per lui più "comoda",

dove risulta in organico una disponibilità oraria utile per il completamento della COE senza modificare la sede principale della cattedra che rimane la scuola di titolarità del docente. La possibilità di chiedere una modifica della scuola di completamento della COE dipende dalla contrattazione integrativa regionale, che può consentire ai docenti interessati di presentare domanda di miglioramento cattedra. Non tutte le Regioni prevedono questa possibilità e saranno, proprio i contratti integrativi regionali a definire possibilità e criteri di miglioramento cattedra anche con il possibile coinvolgimento di ore e spezzoni che potrebbero rendersi disponibili in organico di fatto. La domanda di miglioramento cattedra deve essere inoltrata all'Ufficio Scolastico Provinciale della provincia di titolarità nei termini stabiliti dal contratto integrativo regionale.

Con il miglioramento o ottimizzazione di una COE viene modificata solo la scuola di completamento lasciando inalterata la tipologia di cattedra che rimarrà sempre una Cattedra Orario Esterna con scuola di titolarità invariata.

Diverso è invece, il caso in cui si renda disponibile uno spezzone orario nella stessa scuola di titolarità (sede principale della COE) e sia possibile trasformare la COE in COI con assorbimento automatico del docente titolare nella COE che potrà lavorare in una COI senza dover fare nessuna specifica richiesta. Questo assorbimento automatico nella scuola di titolarità è previsto esplicitamente nell'art.11 dell'ipotesi di CCNI sulla mobilità e il docente coinvolto non dovrà presentare alcuna domanda.

Il miglioramento cattedra può essere disposto soltanto su uno spezzone orario della stessa classe di concorso o tipologia di posto della cattedra.

Ad esempio non si potrà chiedere miglioramento cattedra per le 9 ore sul sostegno presenti nella scuola in cui si è titolare su una COE nella materia lingua straniera.

Nelle more della stipula del Contratto Collettivo Decentrato Regionale sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente della scuola, solitamente il docente titolare su una cattedra oraria esterna può chiedere una nuova rimodulazione della stessa al fine di renderla più agevole e funzionale.

ALUNNI ANTICIPATARI. Il CD delibera sui criteri di accoglimento. Rigetto della domanda ad esempio in caso di mancanza di locali o posti disponibili, numero di iscrizioni in eccesso, ecc.

RILEVAZIONE ALUNNI DISABILI E ORGANICO DI SOSTEGNO (NOTA MI 07.02.2020). Per la costituzione dei posti di sostegno si ricorda la sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 22 febbraio 2010, in base alla quale:

non può essere fissato un limite massimo al numero dei posti di sostegno;

non può essere vietata l'attribuzione di posti in deroga (ciò riguarda l'organico di fatto; al riguardo gli Uffici scolastici regionali dovranno inviare al Ministero i decreti autorizzativi dei predetti posti in deroga entro il 3 novembre).

Le classi iniziali delle scuole di tutti i gradi di istruzione, compresa la scuola dell'infanzia, vanno costituite di norma con non più di 20 alunni, nel caso in cui siano presenti alunni con disabilità. Per aver autorizzata la classe, è necessario:

- esplicitare e motivare la consistenza numerica della classe (con massimo 20 alunni) in relazione alle esigenze formative dell'alunno con disabilità;
- definire espressamente, nel progetto articolato di integrazione, le strategie e le metodologie adottate dal consiglio di classe, dal docente di sostegno o da altro personale operante nella scuola.

Il c. 3 dell'art. 5 del DPR 81/09 prevede che l'istituzione delle classi e delle sezioni deve avvenire entro il limite della dotazione organica complessiva autorizzata con il decreto del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'acquisizione degli alunni disabili si avvarrà dei soli dati già ricevuti dall'USR con la piattaforma "Rilevazioni". La consueta struttura di raccolta e controllo della documentazione attraverso l'applicativo dad@ verrà riattivata nell'ulteriore fase di adeguamento secondo tempistica e modalità che verranno comunicate successivamente. Nel ricordare la doverosa correttezza rispetto ai dati numerici comunicati che, necessariamente, devono corrispondere alla regolare acquisizione da parte delle scuole delle valide certificazioni (indispensabile verbale di accertamento di disabilità ai sensi del DPCM 185/06), si sottolinea anche l'adempimento della procedura riguardante gli eventuali trattenimenti alla scuola dell'infanzia di bambini in età dell'obbligo scolastico da completare entro la data al 22/05/2020. Si richiama, a tale proposito, l'assoluta straordinarietà e riferibilità alle indispensabili condizioni già richiamate nella nota oltre che alla piena responsabilità da parte dei DS delle Istituzioni che hanno in carico la vigilanza dell'adempimento dell'obbligo scolastico e la comunicazione del relativo differimento.

(Nota MI 07.02.2020). L'acquisizione degli alunni disabili in funzione dell'avvio della procedura di definizione delle risorse in organico di diritto per l'anno scolastico 2020/2021 si avvale dei dati inviati all'UST con la piattaforma "Rilevazioni" (la struttura di raccolta e controllo della documentazione avviene attraverso l'applicativo dad@). I dati numerici comunicati devono corrispondere alla regolare acquisizione da parte delle scuole delle valide certificazioni (indispensabile verbale di accertamento di disabilità ai sensi del DPCM 185/06). Si deve provvedere anche ad eseguire correttamente la procedura per gli eventuali trattenimenti alla scuola dell'infanzia di bambini in età dell'obbligo scolastico da completare entro metà maggio. In merito rileva la piena responsabilità da parte dei DS che hanno in carico la vigilanza dell'obbligo scolastico e la comunicazione del relativo differimento.

(Nota n. 487 del 10 aprile 2020). Per la costituzione dei posti di sostegno, nella nota si richiama il rispetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 22 febbraio 2010, in base alla quale:

- non può essere fissato un limite massimo al numero dei posti di sostegno;
- non può essere vietata l'attribuzione di posti in deroga (ciò riguarda l'organico di fatto; al riguardo gli Uffici scolastici regionali dovranno inviare al Ministero i decreti autorizzativi dei predetti posti in deroga di solito entro novembre).

La sentenza è intervenuta, dichiarandone l'illegittimità, sull'art. 2, commi 413 e 414, della L. n. 244/2007 (L. finanziaria 2008), che prevedevano i succitati divieti.

Nella nota, tuttavia, si rimanda anche al c. 3 dell'art. 5 del DPR 81/09, in base al quale l'istituzione delle classi e delle sezioni, secondo quanto detto sopra, deve avvenire entro il limite della dotazione organica complessiva autorizzata con il decreto del Ministero dell'Istruzione e del MEF (decreto al momento in via di definizione, come evidenziato nella citata nota del 10 aprile).

Unificazione aree scuola secondaria di II grado. Nella nota si ricorda che, con il D.L. n. 104/2013 (art. 5-c. 3 bis) convertito in L. n. 128/2013, nella scuola secondaria di secondo grado sono state unificate le aree: scientifica (ADO1), umanistica (AD02), tecnica-professionale-artistica (AD03) e psicomotoria (AD04). Pertanto, nella

costituzione degli organici di sostegno della secondaria di secondo grado si terrà conto della suddetta unificazione.

APERTURA DELLE FUNZIONI, SIDI ACQUISIZIONE DATI E CIRCOLARE ANNUALE MIUR PER LA COSTITUZIONE DELL'ORGANICO DI DIRITTO DOCENTI E ATA. Anche se le funzioni sono state aperte, prima di poter inserire i dati, si deve aspettare l'apposita circolare da parte del Ministero. Il materiale informativo aggiornato per la trasmissione dei dati è disponibile sul portale dei servizi SIDI alla voce: Procedimenti amministrativi/Organici /Guide Operative, la cui lettura preliminare si rende necessaria per procedere alla formulazione dell'Organico di diritto nonché alla trasmissione al SIDI dei dati stessi.

Di solito intorno alla metà di febbraio sono rese disponibili, sul portale SIDI, le funzioni per l'acquisizione dei dati degli alunni e classi da parte delle Istituzioni scolastiche di tutti gli ordini e gradi, accessibili mediante il seguente percorso: "Gestione anno scolastico → Determinazione organico di diritto → Organico di diritto → Scuole secondarie di secondo grado → Acquisizione dati". Le funzioni saranno disponibili fino fine febbraio. Per il corretto sviluppo dell'organico di diritto, si invitano le SS.LL. ad acquisire i dati per tutte le seguenti aree:

A) Alunni/Classi: si precisa che, in tale sezione, occorre inserire i dati non solo per la funzione "Alunni/Classi", ma, ove necessario, anche per quella relativa alle "Classi Articolate su più indirizzi" e agli "Alunni portatori di handicap". Inoltre, è fondamentale compilare anche i campi riguardanti le lingue straniere, sia nel numero di alunni sia nel numero delle classi. Resta valido il divieto di costituire, per le classi prime, gruppi di lingue diverse nella stessa classe.

B) Alunni/Classi – Squadre di educazione fisica.

C) Classi su classi di concorso atipiche: a tal proposito, al fine di evitare il concretizzarsi di situazioni di soprannumerarietà, si ricorda che la scelta dell'attribuzione della classe di concorso atipica dovrà esser finalizzata esclusivamente al fine di salvaguardare la titolarità dei docenti di ruolo e/o al rientro del personale in esubero sulla Provincia.

Terminata la suddetta procedura, l'elaborazione dell'organico di diritto non può avvenire se non vengono correttamente acquisite anche le discordanze, attraverso il seguente percorso: "Gestione anno scolastico → Determinazione organico di diritto → Organico di diritto → Scuole secondarie di secondo grado → Gestione discordanze tra anagrafe alunni e organico di diritto".

Contemporaneamente all'espletamento delle suddette operazioni di acquisizione dati, le Istituzioni scolastiche dovranno far pervenire tramite e-mail, all'indirizzo veronica.dibenedetto@posta.istruzione.it, lo sviluppo orario:

1. degli IeFp;
2. dei corsi serali, dei carceri e delle materie d'insegnamento dell'allegato Tecnico;
3. degli indirizzi di studi o quadriennali;
4. dei licei musicali;
5. dei corsi di studio sperimentali.

Sarà cura dell'UST provvedere all'inserimento manuale dei relativi posti e dei contributi orari. Inoltre, gli Istituti Scolastici che prevedono di utilizzare la quota del 20%, riservata all'autonomia, dovranno darne tempestiva comunicazione, sempre all'indirizzo e-mail sopra indicato, tramite la compilazione dell'apposito modello, che

si allega alla presente nota. Si ricorda che, nel calcolo di detta quota, non si devono creare situazioni di esubero del personale “a regime”, ovvero soprannumerari nel quinquennio. Sarà, pertanto, cura dello UST autorizzare gli interventi modificativi del quadro orario una volta verificato che, sia a livello interno, ovvero della propria scuola, sia a livello provinciale, non vi siano esuberi nelle classi di concorso per le quali si richiede la variazione.

L’inserimento al sistema delle classi non costituisce autorizzazione alle stesse, in quanto occorrerà attendere la valutazione dell’UST, effettuata sulla base del Decreto Interministeriale sugli organici, del DPR 81/09, nonché di ulteriori indicazioni ministeriali in via di emanazione. Per quanto riguarda la partizione dedicata agli studenti con disabilità, si ricorda di seguire le indicazioni date con AOODGCASIS –D.G. – prot. n. 2522 del 19/12/2018. Il materiale informativo aggiornato per la trasmissione dei dati è disponibile sul portale dei servizi SIDI alla voce: Procedimenti amministrativi/Organici /Guide Operative, la cui lettura preliminare si rende necessaria per procedere alla formulazione dell’Organico di diritto nonché alla trasmissione al SIDI dei dati stessi. La formazione delle classi deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 81/09, nonché della nota del MI prot. n. n. 20651 del 12-11-2020 “le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione, definito in base alle risorse dell’organico dell’autonomia (senza considerare, dunque, l’organico Covid), al numero e alla capienza delle aule, anche in considerazione dei piani di utilizzo degli edifici scolastici”.

RELIGIONE CATTOLICA, INSERIMENTO DATI SIDI DI SOLITO FINO A FINE APRILE. Di solito le scuole possono precedere ad inserire in SIDI il fabbisogno di organico di IRC sino al 30 aprile. Le ore di insegnamento settimanali di religione cattolica nelle classi/sezioni sono le seguenti:

scuola dell’infanzia – un’ora e 30 minuti;

scuola primaria – due ore;

scuola secondaria di primo e secondo grado – un’ora.

ATTRIBUZIONE DISCIPLINE ALLE CLASSI DI CONCORSO: IL PROBLEMA DELLE “CDC ATIPICHE”. Per alcune discipline insegnate nella scuola Secondaria di II grado è prevista quella che viene definita “atipicità”. Con le “atipicità” si assegna l’insegnamento di una stessa disciplina a più classi di concorso, e si lascia alle scuole il compito di decidere a quale classe di concorso specifica, fra quelle indicate nelle tabelle ministeriali, vada assegnato, fermo restando l’obbligo di assegnare queste ore al personale di ruolo titolare presso quella istituzione scolastica. Come prevede annualmente il Ministero dell’Istruzione l’attribuzione delle ore di insegnamento atipico ad una specifica classe di concorso tra quelle possibili, deve avere come fine prioritario la tutela della titolarità dei docenti presenti nell’istituzione scolastica e/o il rientro del personale in esubero sulla Provincia.

Nella scelta della classe di concorso si dovrà fare riferimento comunque all’indirizzo, all’articolazione, all’opzione, nonché al curriculum presente nell’istituzione scolastica.

In presenza di contrazione nell’organico dell’istituzione scolastica, con conseguente esubero, in presenza di più di un titolare di insegnamenti atipici, per l’individuazione del docente soprannumerario, si dovrà procedere con l’incrocio delle graduatorie interne di istituto e risulterà soprannumerario il docente con punteggio inferiore, quindi in ultima posizione nella graduatoria incrociata. In questo caso, si darà la

precedenza a coloro che, in relazione al n° dei posti, risulteranno collocati con il maggior punteggio nella graduatoria di istituto unificata incrociando le varie graduatorie, rispettando le precedenze previste nell'art.13 del CCNI sulla mobilità. Per l'attribuzione di insegnamenti atipici, ulteriori chiarimenti sono stati forniti con note ministeriali esplicative, come la nota n.3119/2014, dove vi sono precise indicazioni che interessano specifiche classi di concorso.

In assenza di titolari, l'attribuzione delle ore dell'insegnamento atipico alle classi di concorso da parte dei DS, dovrà avvenire, previa intesa con l'Ufficio scolastico territoriale, considerando prioritariamente le classi di concorso in esubero a livello provinciale e, ove vi sia capienza, le graduatorie per le immissioni in ruolo.

In mancanza delle situazioni indicate, il DS, d'intesa con l'Ufficio scolastico territoriale e sulla base del parere del Collegio dei Docenti, reso in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, individuerà la classe di concorso alla quale assegnare l'insegnamento atipico.

ATTRIBUZIONE INSEGNAMENTI ATIPICI A CLASSI DI CONCORSO. Premettiamo che l'attribuzione delle ore alle classi di concorso riguarda i cosiddetti insegnamenti atipici, ossia che possono essere attribuiti a più classi di concorso.

Attribuzione ore in presenza di docenti titolari. L'attribuzione delle ore alle classi di concorso deve avere come finalità principale la tutela della titolarità dei docenti, l'ottimale formazione delle cattedre e la continuità didattica; deve inoltre fare riferimento all'indirizzo, all'articolazione, all'opzione, nonché al curriculum dell'istituzione scolastica in questione. Pertanto, in presenza di docenti titolari, l'attribuzione delle ore riguarderà (laddove possibile naturalmente) la classe di concorso dei predetti docenti.

Attribuzione ore in assenza di docenti titolari. In assenza di titolari nell'istituzione scolastica interessata, previa intesa con l'Ufficio territoriale competente, i dirigenti scolastici attribuiscono le ore alle classi di concorso, per le quali vi è esubero a livello provinciale, e a quelle per le quali vi sia capienza delle graduatorie per le immissioni in ruolo.

Attribuzione ore in assenza di esubero e capienza delle graduatorie per le assunzioni in ruolo. In assenza di esubero a livello provinciale e di capienza delle graduatorie per le immissioni in ruolo, d'intesa con l'Ufficio scolastico territoriale e sulla base del parere del Collegio dei docenti reso in coerenza con il PTOF, i dirigenti scolastici individuano la classe di concorso alla quale assegnare l'insegnamento.

Docenti assegnati a classe di concorso diversa da quella di titolarità. I docenti, assegnati ad insegnamenti attribuiti ad una diversa classe di concorso (diversa da quella di titolarità), mantengono le attuali sedi e cattedre sino a quando restano in servizio nella medesima istituzione scolastica.

Qualora non sia possibile assegnare altri insegnamenti o introdurre posti di potenziamento relativi alla classe di concorso del suddetto personale, si applicano le disposizioni previste per il personale in esubero (art. art 14, commi 17 e seguenti, del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni in n. L. 135/2012). Ai sensi di tale disposizione, al personale in esubero al livello provinciale, dopo le operazioni di mobilità e di assegnazione dei posti, è assegnato un posto in provincia (per l'a.s. di riferimento), secondo i seguenti criteri:

- a) posti rimasti disponibili in altri gradi d'istruzione o altre classi di concorso, anche quando il docente non è in possesso della relativa abilitazione o idoneità all'insegnamento, purché il medesimo possieda titolo di studio valido, secondo la normativa vigente, per l'accesso all'insegnamento nello specifico grado d'istruzione o per ciascuna classe di concorso;
- b) posti di sostegno disponibili all'inizio dell'anno scolastico, nei casi in cui il dipendente disponga del previsto titolo di specializzazione oppure qualora abbia frequentato un apposito corso di formazione;
- c) frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici, assegnate prioritariamente dai rispettivi dirigenti scolastici al personale in esubero nella medesima provincia e classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), purché detto personale non trovi diversa utilizzazione ai sensi delle medesime lettere;
- d) posti che dovessero rendersi disponibili durante l'anno scolastico, prioritariamente assegnati al personale della medesima provincia in esubero nella relativa classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), anche nel caso in cui sia stata già disposta la messa a disposizione di detto personale e purché non sia già diversamente utilizzato ai sensi delle precedenti lettere;
- e) il personale in esubero che non trovi utilizzazione ai sensi delle precedenti lettere è utilizzato a disposizione per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie disponibili nella medesima Provincia nella medesima classe di concorso ovvero per posti a cui possano applicarsi le lettere a) e b) anche nel caso ne sia stata già disposta la messa a disposizione.

INSEGNAMENTO DI DISCIPLINE NON LINGUISTICHE (DNL) IN LINGUA STRANIERA SECONDO LA METODOLOGIA CLIL (VEDI FILE SPECIFICO). Tale insegnamento deve essere attivato nel terzo, quarto, quinto anno dei Licei Linguistici e nel quinto anno dei Licei e degli Istituti tecnici.

FORMAZIONE DELLE CLASSI E ORGANICO DI DIRITTO. Tenuto conto delle istruzioni fissate dalla nota prot. n. 13520 del 29/04/2021, con la quale il Ministero dell'Istruzione ha diramato le istruzioni operative delle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2021/22, i Dirigenti scolastici, dopo aver accertato la regolarità delle posizioni degli alunni iscritti, devono procedere alla formazione delle classi in modo da costituire, per il prossimo anno scolastico, le classi già autorizzate in organico di diritto.

ADEGUAMENTO DELL'ORGANICO DI DIRITTO ALLA SITUAZIONE DI FATTO. Seppure l'organico di diritto vada adeguato alle esigenze di fatto, le variazioni devono rivestire carattere eccezionale ed essere assolutamente indispensabili per far fronte a eventuali incrementi di alunni che, in sede di organico di diritto, non potevano essere previsti (es.: nuovi riconoscimenti/trasferimenti in entrata o in uscita di alunni e/o di alunni diversamente abili). Le SS.LL. devono pertanto verificare, prima di accettare nuove iscrizioni, la possibilità di accoglimento, nell'istituzione scolastica che dirigono, sulla base delle classi già autorizzate in diritto e presso le istituzioni scolastiche viciniori. Devono, inoltre, in caso di accoglimento, aver cura di comunicare a quest'ufficio la scuola di provenienza degli eventuali nuovi alunni iscritti e il possesso dei relativi "nulla osta" da parte dei Dirigenti Scolastici degli istituti d'iniziale iscrizione. Solo dopo l'espletamento di detti

adempimenti, le SS.LL. possono formalizzare, con relazione motivata, eventuali domande di aumento di classi e/o posti rispetto all'organico già autorizzato.

Le variazioni non riguardano la modifica dell'articolazione del tempo scuola già definito. Si esorta a non inoltrare richieste di trasformazione dell'organizzazione oraria già autorizzata, richieste che non potranno essere soddisfatte.

È necessario comunicare anche eventuali situazioni che impongono, in considerazione anche delle responsabilità di danno erariale, la riduzione del numero delle classi attivabili. A tal riguardo, si ricorda che la nota MI, prot. n. 13520 del 29 aprile 2021, stabilisce che "i Dirigenti scolastici, nel caso di diminuzione del numero di alunni rispetto alla previsione, procederanno all'accorpamento delle classi a norma delle disposizioni vigenti". Pertanto, solo dopo l'espletamento di detti adempimenti, le SS. LL. potranno formalizzare, con relazione motivata e mediante la compilazione dei relativi modelli, eventuali richieste di incremento o diminuzione del numero delle classi, di sdoppiamento di quelle articolate e infine di ore aggiuntive da attribuire per i gruppi di lingue già autorizzati in organico di diritto.

Dette formali richieste e i relativi modelli, debitamente firmati e datati, saranno fatti pervenire all'Ufficio scolastico territoriale mediante la piattaforma appositamente predisposta, le cui credenziali di accesso sono già in possesso delle singole scuole, entro la metà di giugno. I Dirigenti Scolastici, che non dovessero richiedere le suddette variazioni, sono invitati a compilare comunque i modelli A, C e D allegati in piattaforma. Si ricorda alle SS.LL. che le eventuali richieste di incremento o sdoppiamento del numero di classi verranno autorizzate dallo scrivente ufficio nei limiti della dotazione organica, assegnata e autorizzata dalla Direzione Generale, e a prescindere dall'emergenza sanitaria in atto. Eventuali deroghe, legate al perdurare della pandemia da Covid-19, potranno essere prese in considerazione solo successivamente sulla base di ulteriori indicazioni ministeriali.

Con successiva apposita comunicazione, lo scrivente Ufficio metterà a disposizione il mod. K1 (da utilizzare per segnalare i dati relativi alle disponibilità dei posti residui dopo le operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2021/22, le disponibilità di durata annuale e gli spezzoni orari) e indicherà tempistica e modalità di consegna.

APERTURA FUNZIONI SIDI ACQUISIZIONE DATI – ISTITUTI PROFESSIONALI E ALTRI ISTITUTI. Si comunica che sono aperte dal 5.03.2020 le funzioni per l'acquisizione dei dati degli alunni e delle classi per i primi tre anni di corso dei nuovi indirizzi degli istituti professionali. Con l'occasione si sollecitano le SS.LL., che ancora non avessero provveduto, a caricare i modelli relativi ad alunni e classi sulla piattaforma <http://www.rilevazioni-ambitomilano.net> e ad acquisire i relativi dati al Sidi. A decorrere da lunedì 16 marzo, quest'Ufficio provvederà alla chiusura anticipata delle stesse, al fine di avviare le valutazioni di propria competenza.

Infine, si invitano le scuole a voler trasmettere, via e-mail e con una certa urgenza, lo sviluppo orario delle sedi carcerarie, dei corsi serali e dei corsi leFP.

Si comunica che in data 10/04/2020, il MIUR ha reso disponibile, sul portale SIDI, la funzione "Gestione Monte Ore Professionali" e, contemporaneamente, ha pubblicato una nota illustrativa contenente le istruzioni operative per la corretta gestione dei nuovi indirizzi degli istituti professionali. Le SS.LL. potranno accedere alla suddetta funzione utilizzando il seguente percorso: "Gestione anno scolastico – Determinazione organico di diritto – Organico di diritto – Scuole secondarie di II grado – Acquisizione dati – Gestione monte ore professionali". Una volta entrati

nell'area "Gestione Monte Ore Professionali" e dopo aver inserito il codice meccanografico dell' Istituto, comparirà una schermata nella quale verranno riportati i singoli codici dei nuovi indirizzi professionali. Cliccando su ognuno di essi, il sistema informativo dà la possibilità di variare il monte orario degli insegnamenti dell'area generale, di indirizzo e di compresenza.

E' doveroso precisare che la suddetta funzione è disponibile solo per il calcolo del monte ore dei primi tre anni di studio. Per gli anni di corso successivi, rimangono validi gli indirizzi preesistenti e dei relativi piani orari (2020).

Le SS.LL. dovranno inserire i dati al sistema informativo entro e non oltre il 22 aprile p.v. Da giovedì 23 aprile, l'Ufficio procederà alla chiusura delle funzioni per poter determinare l'organico di diritto in tempo utile e nel rispetto della data stabilita per la conclusione delle operazioni di mobilità (O.M. n. 182 del 23 marzo 2020).

COMPILARE FORMAT ON LINE PER CLASSI NORMALI AUTORIZZATE. L'USR Piemonte ha pubblicato una nota in cui fornisce indicazioni in merito all'inserimento dei dati. Alla primaria indicare classi funzionanti a tempo pieno e i giorni di mensa. Ogni scuola primaria che ha classi a 27 ore a tempo pieno partecipa ad una rilevazione. L'USR Piemonte ha fornito le seguenti indicazioni per la scuola secondaria di II grado. Per l'istruzione secondaria di II grado, si ricorda:

- la corretta gestione del quadro alunni classi e lingua straniera (prima, seconda ecc. in alcuni indirizzi di studio) che se non compilata correttamente non genera le ore in organico;

- la compilazione del quadro Educazione Fisica con relativo inserimento a Sidi delle classi e il numero di alunni maschi e femmine (si ricorda che l'organico di educazione fisica non è più gestito a squadre);

- la compilazione del quadro delle atipicità, ove previste, nei vari indirizzi di studio. Si sottolinea come la corretta scelta della classe di concorso atipica da inserire al sistema, sia indispensabile non solo per la giusta determinazione dei posti in Organico di Diritto, ma sia anche strumento per evitare il concretizzarsi di situazione di sovrannumerarietà;

- Si richiama infatti l'attenzione delle SS.LL. sul disposto del D.M. n. 259 del 9 maggio 2017 (che si allega) di revisione e aggiornamento delle classi di concorso, con particolare riferimento agli allegati C e D; in particolare si chiede di porre attenzione sull'atipicità nei vari indirizzi di studio relativamente all'insegnamento di Geografia, classe di concorso A021. Nello specifico si fa presente che tale classe di concorso deve essere trattata prioritariamente nella scelta dell'atipicità e non in subordine rispetto alle altre classi di concorso; la scelta dell'atipicità su classe di concorso diversa dalla A021 (come specificato dalle note presenti negli allegati C e D del D.M. 259/2017) deve essere operata esclusivamente per la tutela di titolari già presenti in Istituto.

- In presenza di classi articolate, la corretta gestione della funzione.

Posti di potenziamento

L'USR ricorda che, per la scuola secondaria, la variazione dei posti di potenziamento in organico potrà avvenire alle seguenti condizioni:

il posto di potenziamento sia vacante, ossia privo di titolare;

in presenza di pensionamento dal primo settembre 2020, il cui posto possa essere coperto dal docente di potenziamento titolare della medesima classe di concorso, che così verrà assorbito su un posto curricolare.

L'USR ha pubblicato, inoltre, i materiali illustrati nel corso dell'apposita conferenza di servizi. Si tratta di guide per immagini all'inserimento dei dati:

una per la scuola dell'infanzia e primaria;

una per la scuola secondaria di I grado;

una per la scuola secondaria di II grado.

CHIUSURA DELLE FUNZIONI SIDI. Si comunica che, per problemi organizzativi, si procederà alla chiusura definitiva delle funzioni per l'acquisizione al SIDI dei predetti dati entro e non oltre il 28 febbraio 2020.

ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI. A settembre il DS emana i decreti di assegnazione dei docenti alle classi.

CLASSI DI CONCORSO PER I NUOVI PERCORSI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE. Il D.M. 33 del 12 giugno 2020 individua le classi di concorso da abbinare alle discipline del biennio e agli insegnamenti del terzo, quarto e quinto anno dei nuovi Professionali. In relazione al mutato quadro ordinamentale degli istituti professionali e a seguito del parere formulato il 20 maggio 2020 dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), il 14 luglio 2020 è stato pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione il DM n. 33 del 12 giugno 2020 (e relativo allegato), che indica la corrispondenza tra classi di concorso e discipline dei nuovi percorsi, modificando gli abbinamenti.

VERIFICA CONCLUSIVA DELLA DOTAZIONE ORGANICA. FASE DETERMINISTICA: COMUNICAZIONE CLASSI AUTORIZZATE E CATTEDRE ORARIO ESTERNE (COE). Dando esecuzione a quanto stabilito dalla C.M. n. 487 del 10.04.2020 in merito alla Dotazione organica del personale docente e sulla base delle richieste effettuate dalle singole Istituzioni scolastiche, l'Ufficio svolge le operazioni relative alla determinazione dell'organico di diritto, autorizzando le classi e calcolando, per ogni scuola, la dotazione organica. Successivamente le scuole sono tenute a verificare il proprio organico attraverso la seguente procedura:

Organico di Diritto → Scuole Secondarie di Secondo Grado → Interrogazione Dati → Situazione Organico Complessivo.

E' necessario segnalare tempestivamente eventuali incongruenze, imprecisioni e quant'altro possa essere oggetto di eventuali correzioni.

Accedendo alla suddetta area sarà possibile controllare, oltre al numero di cattedre interne (COI) e alle ore residue risultanti dal calcolo, anche i posti di potenziamento.

Successivamente l'UST valuta eventuali richieste di cambio di classe di concorso, pervenute tramite apposita comunicazione scritta (nota n. 2423 del 21.02.2020). L'Ufficio poi procederà alla richiesta della fase associativa, con la quale sarà possibile determinare le Cattedre Ordinarie Esterne (COE), anche per la salvaguardia della titolarità dei docenti che potrebbero trovarsi nella condizione di perdenti posto. Per tale motivo, potendo la dotazione organica modificarsi anche più volte prima della definitiva chiusura, attualmente fissata per il 5 giugno p.v., si consiglia alle scuole di consultare e verificare frequentemente l'organico della propria scuola.

Infine, considerando che il sistema informativo non costituisce in automatico cattedre orario esterne tra corsi diurni e serali, nel caso in cui si dovesse avere necessità di questa tipologia di cattedra in organico per salvaguardare la titolarità di un docente, è fondamentale che i DS ne facciano formale richiesta.

ORGANICO E SOPRANNUMERARI. La contrazione nell'organico dell'autonomia determina la riduzione nel numero di classi presenti nella scuola e, conseguentemente, la scomparsa o trasformazione delle cattedre presenti nell'organico dell'anno precedente. La contrazione registrata nella scuola determina la scomparsa di una cattedra interna con la presenza di uno spezzone orario residuo, con due possibili conseguenze legate all'Ufficio Scolastico Provinciale che ha il compito di predisporre il nuovo organico per il successivo anno scolastico.

Nella predisposizione del nuovo organico, in presenza di spezzone orario in altra scuola, tale da consentire la composizione di una cattedra completa con lo spezzone residuo della scuola, l'USP costituirà una cattedra orario esterna con sede principale nella scuola in modo tale da salvaguardare la titolarità del docente che prestava servizio l'anno precedente in una cattedra interna.

Se l'USP non trova spezzoni orario di completamento non si costituirà la cattedra esterna e il docente, non potendo conservare la titolarità su uno spezzone, sarà dichiarato soprannumerario.

La perdita della titolarità con conseguente soprannumero si ha quando nella scuola non c'è più una cattedra completa, ma uno spezzone che l'USP non ha utilizzato per creare una COE.

Esempio. Supponiamo che un docente di scuola secondaria di I grado perda 2 ore. Per conservare la titolarità nella scuola, dovrà risultare in organico una COE 16+2, in caso contrario con uno spezzone residuo di 16 ore il docente soprannumerario in quanto 16 ore non corrispondono ad una cattedra.

Diverso è il caso della scuola Secondaria II grado, dove in assenza di possibilità di completamento esterno è possibile conservare la titolarità con 15 ore, come chiarisce la Nota Ministeriale n.487 del 10/04/2020 sugli organici dove viene esplicitato quanto segue:

“[...] Fanno eccezione le cattedre che non sia possibile formare per complessive 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare, fermo restando che le stesse non potranno comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali. In tal caso l'orario necessario per completare la cattedra potrà essere impiegato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa [...]”.

RIPARTENZA DELL'ANNO SCOLASTICO: ORGANICO AGGIUNTIVO DOCENTI E ATA 2020 (ORGANICO “COVID”). Come da convocazione, si è svolta il 29 luglio 2020 la videoriunione tra il Ministero dell'istruzione e le organizzazioni sindacali sui contenuti dell'Ordinanza Ministeriale di prossima uscita che disporrà il possibile incremento di ulteriori posti per “incarichi temporanei di personale”. Si tratta di un contingente aggiuntivo di docenti e ATA a tempo determinato da nominare nel limite delle risorse finanziarie assegnate agli Uffici Scolastici Regionali. I finanziamenti sono quelli stanziati dal Decreto Rilancio, convertito con la L. 77/2020, per avviare l'anno scolastico in contrasto al rischio epidemiologico: 377,6 milioni di euro nel 2020 e 600 milioni di euro nel 2021. La bozza di Ordinanza applica una norma di L. che prevede l'eventualità di modificare i parametri di costituzione delle classi in deroga al DPR 81/2009, per comprovate necessità e motivate istanze rilevate dai dirigenti scolastici, tali da richiedere l'attivazione di nuovi contratti, ovvero un

organico aggiuntivo. Secondo la bozza di OM la ripartizione tra gli USR seguirà i seguenti criteri:

- una quota pari al 50% in relazione al numero degli alunni
- la rimanente quota del 50% proporzionalmente sulla base delle necessità rilevate dagli USR stessi.

Non è possibile tradurre questa implementazione economica in quantificazione di posti perché saranno le “particolari esigenze” a definirne il fabbisogno, fermo restando il vincolo di destinazione. L’Ordinanza Ministeriale conferma anche la disposizione di L. circa la risoluzione dei contratti già stipulati su questi posti per “giusta causa”, in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza.

ADEGUAMENTO DELL’ORGANICO DI DIRITTO ALLA SITUAZIONE DI FATTO - SCUOLE SECONDARIE II GRADO A.S. 2020/21. Ultimate le operazioni relative alla determinazione dell’organico di diritto per l’a.s. 2020/21 e in attesa della pubblicazione, da parte del M.I.U.R., della prevista Ordinanza Ministeriale, si ritiene utile anticipare l’avvio delle operazioni relative all’organico di fatto, preordinate al corretto avvio del prossimo anno scolastico.

L’operazione principale dovrà essere il consolidamento della situazione di diritto a quella di fatto. Pertanto, le richieste di variazioni, oltre a dover avere carattere di eccezionalità, dovranno rivelarsi assolutamente indispensabili per far fronte ad eventuali incrementi di alunni che, in sede di determinazione di organico di diritto, non potevano essere previsti (non ammessi alla classe successiva e/o nuovi riconoscimenti/trasferimenti, in entrata o in uscita, di alunni diversamente abili) ovvero a situazioni contingenti, sopraggiunte dopo la definitiva chiusura delle operazioni inerenti l’organico di diritto.

Inoltre, prima di procedere alla richiesta di nuove classi, le SS. LL. dovranno verificare la possibilità di accogliere gli eventuali nuovi iscritti, la loro provenienza ed il possesso dei relativi “nulla osta” da parte dei Dirigenti Scolastici degli istituti di iniziale iscrizione, avendo cura di comunicare a quest’ufficio la scuola di uscita o di destinazione dei suddetti alunni.

Solo dopo l’espletamento di detti adempimenti, le SS. LL. potranno formalizzare, con provvedimento motivato, eventuali richieste di incremento o diminuzione del numero delle classi, di sdoppiamento di quelle articolate e infine di ulteriori ore per i gruppi di lingue autorizzati già in organico di diritto.

Dette formali richieste, saranno fatte pervenire mediante la piattaforma appositamente predisposta (<https://www.rilevazioni-ambitomilano.net>) le cui credenziali di accesso sono già in possesso delle singole scuole.

I Dirigenti Scolastici, che non dovessero richiedere le suddette variazioni, sono invitati a compilare comunque i modelli A, C e D , che troveranno allegati in piattaforma.

Tali operazioni potranno essere effettuate dal 24 giugno al 8 luglio 2020.

Con successiva apposita comunicazione, lo scrivente Ufficio metterà a disposizione il mod. K1 (da utilizzare per segnalare i dati relativi alle disponibilità dei posti residui dopo le operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2020/21, le disponibilità di durata annuale e gli spezzoni orari) e indicherà tempistica e modalità di consegna.

ORGANICI A.S. 2021/22, ADEGUAMENTO DELL’ORGANICO DI DIRITTO ALLA SITUAZIONE DI FATTO. SDOPPIAMENTO E ACCORPAMENTO CLASSI. L’adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto, da parte delle istituzioni

scolastiche, avviene quando vi sono degli scostamenti nel numero degli alunni iscritti, rispetto a quanto comunicato per la costituzione del predetto organico di diritto ovvero per situazioni particolari, come ad esempio quelle venutesi a creare nelle zone colpite, negli anni scorsi, da gravi eventi sismici.

Aree colpite da eventi sismici. Nelle aree interessate dai predetti eventi sismici, leggiamo nella nota ministeriale:

- sono mantenute le classi attivate nei comuni colpiti anche con parametri inferiori a quelli previsti dalla normativa vigente;
- è possibile attivare ulteriori classi nei Comuni che hanno accolto gli studenti delle zone terremotate, nei limiti delle risorse assegnate già comprensive dei predetti posti.

Accorpamento classi. In fase di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto, qualora vi sia una diminuzione del numero degli alunni rispetto alla previsione (quindi rispetto ai numeri degli alunni iscritti entro il 25 gennaio 2021), i dirigenti scolastici procedono all'accorpamento delle classi, secondo le disposizioni vigenti, quindi secondo i parametri del DPR 81/09 (per la scuola secondaria di II grado, considerato l'incremento dei posti e l'obiettivo di ridurre il numero di alunni per classe, sarebbero necessarie nuove disposizioni).

Riduzione spezzoni. Un altro elemento, su cui prestare attenzione, in fase di adeguamento dell'organico, è quello relativo alla riduzione dei cosiddetti "spezzoni". Tale operazione si pone la duplice finalità di: assicurare la continuità didattica con personale a tempo indeterminato e ridurre il ricorso all'organico di fatto alle sole situazioni non altrimenti ovviabili.

Sdoppiamento classi. Nella nota ministeriale non sono previsti sdoppiamenti di classi nei casi di aumento del numero degli alunni per classe in seguito al mancato recupero dei debiti formativi, la cui verifica sia stata prevista dall'istituzione scolastica interessata dopo il 31 agosto (ciò naturalmente riguarda solo la secondaria di secondo grado).

E' prevista invece la possibilità di procedere, nei limiti dell'organico dell'autonomia assegnato alla scuola, allo sdoppiamento di classi o all'articolazione dell'insegnamento di alcune discipline per gruppi separati, anche con riferimento al rispetto dei parametri relativi alla capienza delle aule scolastiche.

Utilizzando l'organico dell'autonomia assegnato, i DS possono procedere allo sdoppiamento di classi o all'articolazione dell'insegnamento di alcune discipline per gruppi separati. Ciò anche al fine di rispettare i parametri relativi alla capienza delle aule scolastiche. Quanto detto anche in virtù del c. 7, lettera n) dell'art. 1 della L. 107/15:

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. Lo sdoppiamento delle classi è possibile laddove le risorse dell'organico lo consentono e laddove sono stati assegnati all'istituzione scolastica posti di potenziamento, quindi unità in più rispetto a quelle necessarie per coprire le ore curricolari.

CASI PRATICI.

Cosa si intende per variazione ipotesi. Nella prima colonna della tabella c'è una prima ipotesi. Quindi potrebbe anche essere prevista una variazione alla prima ipotesi. Magari con altre previsioni di bocciati. Si intende la variazione in caso al numero stimato di bocciati.

Quando si può chiedere di cambiare potenziamento e con quale procedura. Quando non c'è titolare. Tu hai un organico. All'interno della stessa classe di concorso chi va su potenziamento e chi va su posto comune lo decidi il DS. Non devi fare nessuna comunicazione.

Tre colonne indicate in rosso (secondaria di primo grado). Io ho compilato su indicazione della mia esperta DSGA solo la colonna posti interni, mettendo insegnanti di sostegno in organico di diritto dello scorso anno (Volonté ha detto che il rapporto è 1:4. Diventa 1:2 con le deroghe). Abbiamo ragionato sulla differenza tra cattedre interne ed esterne e su cattedre intere (18h) per disabilità grave e su mezza cattedra (9h) per disabilità meno grave. La piattaforma è Rilevazioni-ambito Milano. Il modello DVA è il modello C: compare l'inserimento del numero di alunni e tipologia di DVA.

Differenza tra posti interni alunni posti esterni e alunni non utilizzati. Posti esterni, ad esempio, una mezza cattedra. Puoi non compilare questa voce.

AGGIORNAMENTO 2021-2022. Nell'organico di una istituzione sono indicate ciascuna delle cattedre presenti sia per le numerose classi di concorso di cui dispone il corso o il grado di istruzione che per le eventuali (e sono numerose) tipologie di posto (per fare un esempio: posto comune, sostegno, potenziamento).

Queste cattedre possono essere di due diverse tipologie:

cattedre orario interne (COI);

cattedre orario esterne (COE).

L'assegnazione alle Cattedre Orarie. Il c. 6 dell'art. 18 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2015/2016 prevede che "Per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, le modalità di assegnazione delle cattedre orario, sia nei movimenti a domanda sia nei trasferimenti d'ufficio, sono le seguenti:

- in caso di preferenza puntuale (singola scuola o istituto) sono esaminate in stretto ordine sequenziale:
 - a) le cattedre interne alle scuole;
 - b) le cattedre orario esterne con completamento nello stesso comune;
 - c) le cattedre orario esterne con completamento in comuni diversi;

- in caso di preferenza sintetica (distretto, comune, provincia) sono esaminate in stretto ordine sequenziale:
 - a) le cattedre interne per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l'ordine del bollettino;
 - b) le cattedre orario esterne con completamento nello stesso comune per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l'ordine del bollettino;
 - c) le cattedre orario esterne con completamento in Comuni diversi per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l'ordine del bollettino.

Definizione di COI. Le COI sono esattamente delle cattedre intere istituite all'interno di uno stesso Istituto scolastico. Proprio a seguito della costituzione degli Istituti Comprensivi (IC) (che hanno, come risaputo costituito uno specifico ordine di scuola di primo ciclo, con o senza scuola dell'Infanzia) le COI potranno essere costituite, pur rimanendo tali, quindi, da più sedi (l'organizzazione in plessi e succursali) e, non solo quello, talvolta anche in diversi comuni (appartenenti allo stesso Istituto Comprensivo) vicini (in quanto limitrofi) tra loro ma non necessariamente vicinissimi. Ciò capita, in realtà, perché nell'unificare l'organico degli Istituti Comprensivi (IC) e degli Istituti di Istruzione Superiore (IIS), il codice meccanografico di ciascuno di questi neocostituiti istituti risulta definito come unico e in ragione di ciò, come detto precedentemente, anche tutti i plessi e gli indirizzi dello stesso istituto. L'unificazione degli organici negli istituti di istruzione superiore non compromette però i corsi serali, che proseguono ad avere un proprio codice meccanografico e perciò un organico (sia di diritto che di fatto) autonomo dall'altro.

Cattedra serale. L'art. 18 c. 16 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2015/2016 sempre con riguardo alle preferenze sintetiche fa presente che "qualora il docente abbia richiesto anche il corso serale, barrando l'apposita casella del modulo domanda, la ricerca di tale tipo di cattedra viene effettuata, in stretto ordine sequenziale, secondo le seguenti priorità:

- a) corsi diurni per ciascun istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l'ordine del bollettino;
- b) corso serali per ciascun istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l'ordine del bollettino".

Il c. 17 dello stesso art. 18 del citato CCNI nello specifico prevede che "La cattedra orario tra il corso diurno e il corso serale (o viceversa) viene considerata come cattedra orario fra due istituti diversi. Pertanto, coloro che hanno fatto esplicita richiesta per le cattedre orario fra istituti diversi possono essere trasferiti anche su cattedre orario fra corsi diurni e corso serali".

Definizione di COE. Le COE, invece, volendo porre in essere una chiara differenziazione tra le due cattedre (che non è in definita in ragione della distanza o del dislocamento in comune diverso), prevedono il completamento esterno. Esterno non vuol dire, dunque, in altro plesso o in altro Comune dello stesso Istituto, ma propriamente istituti diversi. Se il docente vuole avere accesso, nel corso di operazioni specifiche (immissioni in ruolo, trasferimento, assegnazione, utilizzazione, passaggio di ruolo) anche a posto COE dovrà richiederlo esplicitamente durante la compilazione della domanda di mobilità. In caso opposto tutte le preferenze espresse nelle apposite domande saranno considerate solamente ed esclusivamente per le Cattedre Orarie Interne, denominate, come detto, COI.

L'art. 9, c. 15 dell'Ordinanza sulla mobilità personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2021/22, decreto 106 del 29.03.2021, recita "Le cattedre orario esterne possono essere costituite anche tra scuole appartenenti a Comuni diversi (art. 11, c. 6 del CCNI 2019), consentendosi anche cattedre ad orario esterne tra corso diurno e corso serale e viceversa. Analogamente a quanto previsto al c. 6 dell'art. 11 del CCNI 2019, l'assegnazione avverrà se gli interessati ne avranno fatta esplicita richiesta nel modulo-domanda".

Cosa accade se si sceglie anche una COE. Quando nel completare le domande (le più disparate come detto prima o in fase di assunzione in ruolo) o nell'accettare una nomina a supplente, si sceglie una Cattedra Oraria Esterna, se il posto risulterà effettivamente disponibile, il docente otterrà l'incarico nella scuola richiesta con tutte le conseguenze giuridiche e organizzative del caso. Se si sceglie questa strada, davvero più tortuosa, per ottenere un incarico, una supplenza, il trasferimento, l'assegnazione, il passaggio di ruolo e così via, la scuola scelta diverrà naturalmente la sede principale della Cattedra Oraria Esterna. Dunque, a seguito di ciò, il docente sarà costretto a completare in una o, addirittura, due scuole; non solo il numero è, dunque da considerare, ma anche la circostanza che dette scuole di completamento potrebbero, come di fatto accade molto spesso, "anche non inserite tra le preferenze".

Modificazione della Cattedra negli anni successivi. Il completamento viene stabilito dall'USP che ha la possibilità di cambiare la scuola negli anni successivi. L'art.11 c. 1 del CCNI sulla mobilità, infatti, stabilisce che: "Si precisa che le cattedre costituite su più scuole, possono essere modificate negli anni scolastici successivi per quanto riguarda gli abbinamenti qualora non si verifichi più disponibilità di ore nella scuola assegnata per completamento di orario. Pertanto, i docenti trasferiti su tali cattedre sono tenuti a completare l'orario d'obbligo nelle scuole nelle quali il nuovo organico prevede il completamento d'orario".

Le COI sono le cattedre interne per ciascuna scuola o istituto. Le COE sono cattedre costituite su più scuole; possono essere cattedre orario esterne nello stesso Comune o con completamento anche tra Comuni diversi.

Dall'anno scolastico 2019-2020 cosa è cambiato? In merito alle cattedre orario esterne (COE) è da evidenziare come dall'anno scolastico 2019/20, non è prevista alcuna differenziazione tra le cattedre esterne (COE) con completamento all'interno del Comune da quelle esterne con completamento tra Comuni diversi (riferimenti normativi: CCNI 2019/22, Art.11, c. 6, lettere b e c). Dunque, il docente potrebbe pensare d'aver scelto una cosa e si trova altro e viceversa naturalmente.

Cosa s'intende per COE ex novo e a quale docente va assegnata? Una COE ex novo è una COE (Cattedra orario esterna) che non risulta essere presente nell'organico di diritto della scuola nell'anno scolastico precedente all'attuale (2021-2022). Tale cattedra, definita propriamente COE (ex novo), sarà necessario assegnarla ad un docente che risulta essere già titolare nella scuola e, però, in servizio su una cattedra interna (COI) nel precedente anno scolastico 2020-2021. L'attribuzione di una cattedra COE ex novo avrà la caratteristica di essere a carattere annuale e di considerare la graduatoria interna di istituto aggiornata al 31 agosto 2021. In poche parole, tale assegnazione interesserà il docente che si trova necessariamente in coda nella graduatoria di istituto.

Il c. 18 dell'art. 18 recita che "Qualora, a seguito di contrazione di ore nell'organico di diritto, si costituisca ex novo una cattedra orario con completamento esterno da assegnare ad uno dei docenti già titolari nella scuola ed in servizio su cattedra interna nel corrente anno scolastico, tale assegnazione avrà carattere annuale e dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna d'istituto formulata ai sensi del successivo c. 3 dell'art. 23, aggiornata con i titoli posseduti al successivo 31 agosto e ai sensi del c. 11 dell'art. 23, riferito ai titolari trasferiti dal successivo 1° settembre e con la precisazione di cui all'art. 7, c. 3, lett. c del presente contratto. In

presenza di più richieste volontarie, avanzate da docenti interessati a ricoprire la COE la definizione delle modalità e dei criteri di applicazione delle precedenzae ex art. 7 c. 1 del presente contratto o di altre agevolazioni di L. (ad es. tutela delle lavoratrici madri) dovrà essere definita in tempo utile dalla contrattazione d'istituto".

Orario di servizio e spostamenti tra sedi. L'orario di servizio dei docenti, evidentemente, sarà organizzato in maniera tale da permettere spostamenti tra plessi, città e scuole diverse, possibilmente evitando di avere nella stessa giornata lezioni in scuole troppo distanti tra loro, specie se le città non sono facilmente raggiungibili. Ciò, naturalmente, compatibilmente con la possibilità di organizzare gli orari di servizio di scuole diverse e, sovente, in comuni diversi. Non sono previsti recuperi (e pagamenti) del tempo impiegato per il raggiungimento della sede. Potrebbe capitare che sia necessario prevedere, negli orari di servizio, delle ore buche. Bisogna affidarsi, ad inizio d'anno, ad una seria regolamentazione di Istituto coinvolgendo il Collegio dei docenti. Anche se, anche in questo caso, non esistono forme prestabilite sempre valide per ogni realtà.

E se il docente ha delle precedenzae? È utile rimarcare come la Cattedra Oraria Esterna ex novo potrebbe capitare che sia assegnata anche al docente che eventualmente beneficia di una delle numerose precedenzae che vengono appositamente individuate all'art. 13 c. 1 del CCNI ai punti I – III – IV – VII. Tale docente avrà perciò diritto all'esclusione solo per le cattedre orario esterne formate da istituti scolastici di Comuni tra loro diversi o, anche, di distretti sub comunali (per intenderci quelli all'interno delle nostre più importanti aree metropolitane) tra loro diversi così come previsto dal CCNI 2019/22, all'art.11, c. 8).

Il Sistema delle precedenzae comuni è regolato dal citato art. 13, c. 1, del CCNI che riprendiamo solo per i casi che abbiamo indicato sopra:

I) **Disabilità e gravi motivi di salute.** Nel contesto delle procedure dei trasferimenti e dei passaggi ed indipendentemente dal Comune o dalla Provincia di provenienza dell'interessato, viene riconosciuta una precedenza assoluta, nell'ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:

- 1) personale scolastico docente ed educativo non vedente (art. 3 della L. 28 marzo 1991 n. 120);
- 2) personale emodializzato (art. 61 della L. 270/82).

III) **Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative.** Nel contesto delle procedure dei trasferimenti, e nell'ambito di ciascuna delle tre fasi, viene riconosciuta la precedenza, nell'ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:

- 1) disabili di cui all'art. 21, della L. n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D. Lgs. n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla L. 10 agosto 1950, n. 648;
- 2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato. Tale precedenza opera nella prima fase esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune;

3) personale appartenente alle categorie previste dal c. 6, dell'art. 33 della L. n. 104/92, richiamato dall'art. 601, del D. Lgs. n. 297/94.

Il personale, di cui ai punti 1) e 3), fermo restando il diritto a fruire della precedenza se partecipa ai movimenti nella prima fase, nella seconda e terza fase, può usufruire di tale precedenza nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. Per beneficiare delle precedenze gli interessati dovranno produrre apposita certificazione (art. 9 – Documentazione e Certificazioni).

IV) Personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel Comune di precedente titolarità. Il personale scolastico beneficiario della precedenza per il rientro nella scuola, circolo o istituto di precedente titolarità di cui al precedente punto II) ha titolo, con precedenza rispetto ai movimenti della seconda fase, a rientrare a domanda, nell'ottennio successivo al trasferimento d'ufficio, nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà (3). Detta precedenza opera esclusivamente nell'ambito della tipologia di titolarità al momento dell'avvenuto trasferimento d'ufficio (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno). Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno indicare nell'apposito riquadro del modulo domanda la scuola o il comune dal quale sono stati trasferiti d'ufficio o, in assenza di posti ivi richiedibili (4), il comune più vicino secondo le tabelle di viciniorietà. Per il citato ottennio è attribuito il punteggio previsto per la continuità di servizio. A tale scopo dovrà essere attestato, con apposita dichiarazione personale, l'anno del trasferimento d'ufficio (5) (7). Alle stesse condizioni, tale precedenza viene riconosciuta al personale trasferito in quanto soprannumerario nei centri per l'istruzione e la formazione dell'età adulta, per il rientro nel comune del centro territoriale che si riorganizzerà nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263, competente del distretto dal quale è stato trasferito nell'ultimo ottennio, considerando a tali fini le cattedre disponibili nel comune. Per il personale trasferito d'ufficio, senza aver prodotto alcuna domanda, o a domanda condizionata in altro comune in quanto soprannumerario a livello distrettuale su posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta, nel caso di distretto intercomunale, per comune di precedente titolarità, si intende il comune sede di distretto. Tale precedenza si applica, anche, limitatamente al personale A.T.A., a coloro che vogliano rientrare in una delle scuole del singolo dimensionamento che abbia riguardato la scuola di precedente titolarità e da cui sono stati trasferiti nelle situazioni sopra richiamate. Il personale, trasferito d'ufficio nell'ottennio, che risulti perdente posto nel comune di attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere nella scuola di titolarità, non può 15 usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nel comune di precedente titolarità ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato. Ciò in quanto la domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente posto prevale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nel comune di precedente titolarità. Permane, tuttavia, anche negli anni successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, entro i limiti dell'ottennio iniziale. Nei riguardi del personale scolastico soprannumerario trasferito d'ufficio

senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno dell'ottennio il rientro nel comune di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso dell'ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo.

VII) Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali. Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma della L. 3.8.1999, n. 265 e del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, durante l'esercizio del mandato, ha titolo, nell'ambito della fase dei trasferimenti intercomunali, alla precedenza nel trasferimento, purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo. Analoga precedenza e con i predetti criteri, è loro riconosciuta, nella fase dei trasferimenti interprovinciali ai fini del trasferimento nella sede della provincia di espletamento del proprio mandato amministrativo. Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale. L'esercizio del mandato deve sussistere entro dieci giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande. Al termine dell'esercizio del mandato, qualora il trasferimento sia avvenuto avvalendosi della precedenza in questione, detto personale rientra nella scuola in cui risultava titolare prima del mandato e, in caso di mancanza di posti, viene individuato quale soprannumerario.

FEBBRAIO 2022. Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio X Ambito Territoriale di Milano. Determinazione organico di diritto scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado - Anno scolastico 2022/2023. Con riferimento all'avviso SIDI col quale viene comunicato che dal 9 febbraio 2022 sono disponibili le funzioni per l'acquisizione dei dati degli alunni e delle classi delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai fini della determinazione dell'organico di diritto per l'anno scolastico 2022 /23, si invitano le SS.LL. ad acquisire al sistema informativo i relativi dati. In attesa di nuove indicazioni che il MI vorrà impartire con l'annuale Decreto Interministeriale sugli organici, di cui quest'ufficio darà tempestiva comunicazione, è necessario che ogni istituzione scolastica elabori la propria richiesta di organico, in riferimento al numero degli alunni che può accogliere nelle classi e alla propria collocazione nel territorio, attraverso un'attenta analisi degli spazi disponibili in sedi e succursali sulla base di quanto disciplinato da I D.P.R. n. 81 del 20.03.2009, contenente norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, e dal Regolamento di cui al D.P.R. n. 89 del 20.03.2009 relativo al nuovo assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione .

Si precisa che la richiesta di organico, in questa fase, prescinde dalla situazione pandemica di questo periodo e che eventuali deroghe legate al perdurare della pandemia da Covid 19 potranno essere prese in considerazione solo successivamente, sulla base di ulteriori indicazioni ministeriale.

Per quanto sopra si specificano, di seguito, i parametri da tener e presenti per la formazione delle classi e la successiva richiesta di organico per l'anno scolastico 2022/23.

SCUOLA DELL'INFANZIA

L'acquisizione al SIDI dei dati riguarda esclusivamente gli alunni iscritti e le sezioni in numero pari o inferiore alle sezioni già autorizzate in organico per l'anno

scolastico 2021/22, poiché l'attivazione di nuove sezioni dell'infanzia sarà possibile solo per compensazione con eventuali chiusure di sezioni esistenti all'interno della medesima provincia.

Gli alunni in lista di attesa e le relative sezioni aggiuntive non devono essere inserite al SIDI. Successivamente alla valutazione da parte di quest'Ufficio, sarà data comunicazione alle scuole interessate.

SCUOLA PRIMARIA

Nella formulazione e acquisizione delle proposte di organico di scuola primaria al SIDI, si deve tenere conto delle seguenti indicazioni.

Il tempo pieno è un modello organizzativo unitario, con l'adozione di un orario complessivo di 40 ore, comprensivo del tempo dedicato alla mensa e con una programmazione che prevede obbligatoriamente l'orario antimeridiano e pomeridiano strutturato su 5 giorni settimanali. Pertanto, sarà cura delle SS.LL. procedere a un'attenta e puntuale verifica della presenza di tutte le caratteristiche previste dalla normativa vigente. Nella formazione delle classi, in presenza di un numero di alunni non conforme alla normativa vigente, si invitano le SS.LL. a ricollocare gli alunni verso altri plessi facenti parte dell'Istituto.

Si chiarisce, in merito all'attivazione delle future classi prime a tempo pieno, che non possono essere autorizzate classi prime a tempo pieno in più rispetto alle attuali quinte uscenti, pertanto eventuali nuove richieste non potranno essere necessariamente soddisfatte. Le classi prime funzionanti con articolazioni orari o settimanali diverse dal tempo pieno, devono essere acquisite a Sistema nel campo relativo alle classi a tempo normale. Le classi successive alla prima continueranno a funzionare secondo l'organizzazione oraria già autorizzata, sia nel caso di scelta operata dalle famiglie, sia nel caso di classi richieste a tempo pieno e autorizzate dall'ufficio a tempo normale. Si evidenzia che, per le classi successive alla prima, l'Ufficio valuterà la consistenza del numero degli alunni e apporterà le dovute rettifiche laddove il numero degli alunni per classe non corrisponda più a quello previsto dalla normativa vigente. In merito all'avviso SIDI in premessa, laddove prevede, per la scuola primaria, l'acquisizione di posti e/o ore per la nuova tipologia di posto EM (Educazione motoria nella scuola primaria), si comunica che quest'ufficio fornirà successive indicazioni.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

L'attivazione di classi a tempo prolungato, che esige la presenza di servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività in fasce orarie pomeridiane, sarà autorizzata nei limiti della dotazione organica assegnata dalla Direzione Regionale, sulla base delle vigenti disposizioni ministeriali. Per quanto sopra, eventuali nuove richieste, rispetto alle attuali prime funzionanti a livello provinciale, non potranno essere necessariamente soddisfatte.

Per quanto riguarda la seconda lingua comunitaria, il soddisfacimento di una preferenza per una lingua straniera, diversa da quella già prevista in organico, sarà garantito esclusivamente a condizione che non venga creato soprannumero nella singola istituzione scolastica o esubero, a livello provinciale, di docenti di lingua.

Analogamente l'eventuale richiesta di variazione della classe di concorso di potenziamento già assegnato può essere concessa esclusivamente a condizione che non venga creato soprannumero nella singola istituzione scolastica o esubero, a livello provinciale, nella medesima classe di concorso.

Si precisa che eventuali richieste di introduzione dell'insegnamento di una nuova o diversa seconda lingua comunitaria, così come l'eventuale richiesta di variazione della classe di concorso di potenziamento già assegnato dovranno essere accompagnate da apposita relazione, inserita in piattaforma, debitamente motivata da parte delle SS.LL.

Nelle more di eventuali, diverse indicazioni ministeriali ed in considerazione di quanto previsto dal D.P.C.M. del 30 dicembre 2017 (Adozione del Piano delle arti ai sensi del D. Lgs. 60/2017), si evidenzia che eventuali richieste di attivazione di nuove sezioni di scuola secondaria di I grado a indirizzo musicale, per l'a.s. 2022/23, non potranno essere accolte in quanto le dotazioni disponibili a livello regionale e provinciale non consentono di supportare le risorse necessarie per ricondurre a regime l'autorizzazione di ulteriori corsi.

Si comunica che, per problemi organizzativi, si procederà alla chiusura definitiva delle funzioni per l'acquisizione al SIDI dei predetti dati entro e non oltre il 25 febbraio 2022.

C.P.I.A.

Relativamente ai corsi d'istruzione per adulti funzionanti presso i CPIA, s'invitano i dirigenti scolastici a comunicare, via mail, entro il 15/03/2022, per singolo CTP, il numero dei frequentanti i corsi attivati per l'alfabetizzazione e per il conseguimento della licenza media, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

Scuola primaria: carmela.miro.mi@istruzione.it

Scuola secondaria di I grado: antonella.malara.mi@istruzione.it

Si raccomanda, inoltre, che i dati relativi agli alunni e alle classi da acquisire al SIDI siano corrispondenti a quelli inseriti in piattaforma

COMUNICAZIONE MARZO 2022 UFFICIO X AMBITO TERRITORIALE DI MILANO - ORGANICO DI DIRITTO A.S. 2022/2023 - FASE DETERMINISTICA: COMUNICAZIONE CLASSI AUTORIZZATE E CATTEDRE ORARIO ESTERNE (COE). Sulla base delle richieste effettuate dalle singole Istituzioni, si comunica che l'ufficio ha ultimato le operazioni relative alla determinazione dell'organico di diritto, autorizzando le classi e calcolando, per ogni scuola, la dotazione organica. Ha, inoltre, acquisito manualmente i contributi orari dei corsi leFP, delle carceri e dei serali, le quote d'autonomia e ogni variazione comunicata dai DS.

A breve, ogni istituzione riceverà, attraverso il proprio indirizzo di posta istituzionale, un file riportante la situazione dell'organico complessivo del proprio istituto. Si chiede di verificare lo stesso e segnalare tempestivamente eventuali incongruenze, imprecisioni e quant'altro possa essere oggetto di correzioni. Dal file che verrà trasmesso sarà possibile controllare, oltre al numero di cattedre orario interne (COI) e alle ore residue risultanti dal calcolo, anche i posti di potenziamento.

Considerando che, in riferimento ai posti di potenziamento, il contingente assegnato a questa Provincia non è variato, lo scrivente Ufficio ha confermato i posti già funzionanti per il corrente anno scolastico e ha effettuato al sistema informativo, per l'a.s. 2022/2023, il cambio esclusivamente di quelle classi di concorso comunicate dai DS tramite apposita richiesta scritta (nota prot. n. 1639 del 10.02.2022), la cui variazione non ha intaccato la titolarità esistente nell'organico dell'autonomia.

Successivamente al suddetto controllo, l'ufficio procederà alla richiesta della fase associativa, con la quale sarà possibile determinare le Cattedre Orario Esterne

(COE), anche per la salvaguardia della titolarità dei docenti che potrebbero trovarsi nella condizione di perdenti posto.

A tal riguardo, considerando che il sistema informativo non costituisce, in automatico, cattedre orario esterne tra corsi diurni e serali, nel caso in cui si dovesse avere necessità di questa tipologia di cattedra in organico per salvaguardare la titolarità di un docente, è fondamentale che i DS ne facciano formale richiesta allo scrivente ufficio.

Tutte le segnalazioni che, a vario titolo, si dovessero rendere necessarie ed eventuali richieste di formazione di COE tra corso diurno e serale potranno essere effettuate entro e non oltre martedì 29 marzo p.v., utilizzando uno degli indirizzi - mail riportati in calce. Sempre entro il 29 marzo p.v., si dovrà procedere ad acquisire al sistema informativo (SIDI) le ore di IRC utilizzando il seguente percorso: “Gestione anno scolastico – Determinazione organico di diritto – Organico di diritto – Scuole secondarie di II grado – Acquisizione dati – Rilevazione Consistenza Insegnamento Religione Cattolica”.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO, DALLA DOTAZIONE ORGANICA ALLA FORMAZIONE DELLE CLASSI: LE INDICAZIONI DEL MINISTERO – 2022. Il MI ha trasmesso il DI con le dotazioni organiche del personale docente per il 2022-23 e la relativa nota di accompagnamento con le indicazioni operative per la scuola secondaria di primo e di secondo grado. In primis la nota ministeriale ricorda alcune disposizioni che riguardano sia la scuola media che quella superiore, come il fatto che l’attribuzione delle ore sviluppate dall’organico di ogni singola autonomia alle classi di concorso deve avere come fine prioritario la tutela della titolarità dei docenti presenti nell’istituzione scolastica, l’ottimale formazione delle cattedre e la continuità didattica.

In tale ottica, le scuole opereranno avvalendosi della procedura prevista dal SIDI (funzione “classi su classi di concorso”). Ovviamente, nella scelta della classe di concorso dovrà farsi riferimento all’indirizzo, all’articolazione, all’opzione, nonché al curriculum presente nell’istituzione scolastica.

Scuola secondaria di primo grado. Nello specifico della scuola secondaria di primo grado, sono previsti due modelli di articolazione oraria: quello relativo al tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali e quello relativo al tempo prolungato (36 ore settimanali, elevabili eccezionalmente fino a 40). Le classi a tempo prolungato possono essere autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di insegnamento e di attività di 36 ore, comprensive della mensa, fermo restando che la consistenza oraria di organico è di 38 ore settimanali. Sulla base delle richieste delle scuole, effettuate tenendo conto delle esigenze espresse dalle famiglie, tale consistenza oraria è elevabile fino ad un massimo di 40 ore, utilizzando le due ore di approfondimento delle discipline a disposizione della scuola. Fermo restando che le ore di approfondimento concorrono alla costituzione delle cattedre, va evitato che le cattedre stesse siano costituite con il solo contributo orario relativo all’approfondimento in materie letterarie, come precisato nella nota prot. n. 9583 del 27/10/2010.

Con riferimento all’insegnamento dello Strumento musicale, la nota del 13 aprile evidenzia che rimangono confermati per l’a.s. 2022/2023 i criteri fissati dalla normativa vigente (D.M. 6 agosto 1999, n. 201) ai fini della costituzione delle

cattedre e dei posti. Al fine di assicurare il mantenimento dell'insegnamento dello strumento musicale per i tre anni del corso, in classe prima, il numero degli alunni, per ciascuno dei quattro strumenti musicali, non può essere inferiore a tre. Anche i corsi di strumento vanno assoggettati alle stesse regole di tutti gli altri corsi ordinari e la prevista conferma in organico di diritto dei corsi attivati negli anni precedenti è autorizzata purché il numero dei frequentanti lo consenta; l'eventuale istituzione di nuovi corsi deve avvenire in organico di diritto, in quanto i relativi posti debbono rientrare nelle complessive risorse di organico individuate ed assegnate con l'allegato DI. Nel caso in cui l'insegnamento dello strumento sia stato attivato in scuole in cui funzionino solo corsi a tempo prolungato, le due ore (da 38 a 40 ore) di approfondimento, che normalmente le scuole possono scegliere nella loro autonomia, vanno destinate, in un corso completo, allo strumento musicale.

Scuola secondaria di Secondo grado. Nelle istituzioni di secondo grado in cui sono presenti percorsi di diversa tipologia (es. percorsi di istituto tecnico e di istituto professionale e di licei: istituti di istruzione superiore) o sezioni di liceo musicale e coreutico, le classi prime si determinano separatamente per ogni percorso o sezione di liceo musicale e coreutico. Negli altri casi, il numero delle classi prime si ricava tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi presenti nell'istruzione tecnica, nell'istruzione professionale e nei diversi percorsi liceali.

Le classi prime di sezioni staccate e scuole coordinate, funzionanti con un solo corso, sono costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25. È consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché tali classi siano formate con un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza consti di almeno 12 alunni.

Per le classi iniziali del secondo biennio (classe terza del liceo classico, dei licei scientifici, dei licei artistici, linguistici, musicali e coreutici, delle scienze umane, sportivi e per le classi terze degli istituti tecnici, degli istituti professionali alle quali si acceda da un biennio) continua ad applicarsi l'attuale normativa, sicché il numero delle classi viene definito tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dalla distribuzione degli stessi tra i diversi indirizzi e/o articolazioni/opzioni.

Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché il numero medio di alunni per classe non sia inferiore a 22; in caso contrario, si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell'anno scolastico in corso, al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi, purché gli alunni siano almeno 10 per classe. Al fine poi di garantire un'offerta formativa più ampia, è opportuno salvaguardare comunque i corsi unici in ambito provinciale e quelli presenti nelle zone particolarmente disagiate.

Ai sensi dell'art. 35, comma 1, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e dell'art. 19 del Regolamento sul dimensionamento, approvato con D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18

ore settimanali, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina. Fanno eccezione le cattedre che non sia possibile formare per complessive 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare, fermo restando che le stesse non potranno comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali. In tal caso l'orario necessario per completare la cattedra potrà essere impiegato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano dell'offerta formativa.

Solo allo scopo di salvaguardare le titolarità dei docenti soprannumerari è possibile formare cattedre con un orario superiore alle 18 ore, che, come parametro indicativo e derogabile motivatamente al fine di garantire la continuità didattica, non superino le 20 ore settimanali sempreché non sia possibile attivarle secondo quanto previsto dal comma precedente.

Le istituzioni possono utilizzare le quote di autonomia dei curricula, secondo quanto previsto dagli ordinamenti didattici vigenti, sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Triennale dell'offerta formativa.

Per gli istituti tecnici e professionali, nei limiti dell'organico dell'autonomia ad essi assegnato, tale quota è determinata, in base all'orario complessivo delle lezioni del primo biennio e del complessivo triennio, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie, fermo restando che ciascuna disciplina non può essere decurtata per più del 20 per cento del monte ore previsto dal quadro orario.

Per l'istruzione liceale, tale quota non può essere superiore al 20 per cento del monte ore complessivo previsto nel primo biennio, al 30 per cento nel secondo biennio e al 20 per cento nel quinto anno, fermo restando che l'orario previsto dal piano di studio di ciascuna disciplina non può essere ridotto in misura superiore a un terzo nell'arco dei cinque anni e che non possono essere soppresse le discipline previste nell'ultimo anno di corso nei piani di studio. L'utilizzo di dette quote di autonomia non deve determinare esuberi di personale.

L'organico dei licei musicali, per le discipline caratterizzanti, è definito in coerenza ai quadri orari vigenti, avendo cura in particolare, considerata l'attribuzione di risorse aggiuntive in base alla L. 145/2018, di attribuire in organico di diritto i posti necessari allo svolgimento della seconda ora di primo strumento prevista per le classi prime e seconde. In particolare, l'organico viene definito nel limite massimo, per ciascuna sezione, di 10 ore di Storia della musica (classe di concorso A53), 10 ore di Tecnologie musicali (classe di concorso A63) e 15 ore di Teoria Analisi e Composizione (classe di concorso A64). Per quanto riguarda l'insegnamento di strumento (classe di concorso A55) possono essere attivate complessivamente, per ciascuna sezione nei cinque anni di corso, 8 ore di primo strumento e 4 di secondo strumento per ciascun alunno, nel limite massimo di 27 alunni per ciascuna classe della medesima sezione. Per ciascun laboratorio di musica d'insieme attivato all'interno delle previste sottosezioni sono messe a disposizione complessivamente, nei cinque anni di corso, 13 ore, le quali vengono affidate di norma agli insegnamenti di strumento afferenti alla sottosezione attivata privilegiando il completamento delle singole cattedre. Si richiama quanto già indicato con Nota Miur n. 22165 del 19/5/2017, nella fase di determinazione dell'organico da parte degli

Uffici territoriali è necessario garantire la formazione del maggior numero possibile di posti interi, anche utilizzando i posti di potenziamento delle classi di concorso specifiche, nella considerazione complessiva delle disponibilità di organico e, relativamente ai posti di potenziamento, utilizzando soltanto posti vacanti e disponibili di altre classi di concorso, preferibilmente della medesima istituzione.

ORGANICI 2022/23: INDICAZIONI PER LICEI MUSICALI, COREUTICO E SPORTIVO. La nota del MI n. 14603/2022 fornisce, tra le altre, indicazioni in merito all'organico dei licei musicale e coreutico, nonché alle sezioni a indirizzo sportivo dei licei scientifici a.s. 2022/23.

Liceo musicale. Nella definizione dell'organico dei licei musicali, per le discipline caratterizzanti, si seguono i criteri di seguito indicati:

- si deve avere cura di attribuire la seconda ora di primo strumento, prevista per le classi I e II (relativamente alla quale sono state stanziare apposite risorse dalla legge n. 145/2018);
- l'organico viene definito nel limite massimo, per ciascuna sezione, di:
 - 10 ore di Storia della musica (classe di concorso A53)
 - 10 ore di Tecnologie musicali (classe di concorso A63)
 - 15 ore di Teoria Analisi e Composizione (classe di concorso A64)
- per l'insegnamento di strumento (classe di concorso A55) possono essere attivate complessivamente, per ogni sezione, nei 5 anni di corso:
 - 8 ore di primo strumento e 4 di secondo strumento per ciascun alunno, nel limite massimo di 27 alunni per ciascuna classe della medesima sezione
- per ogni laboratorio di musica d'insieme, attivato all'interno delle sottosezioni, sono messe a disposizione complessivamente, nei 5 anni di corso:
 - 13 ore, affidate di norma agli insegnamenti di strumento afferenti alla sottosezione attivata, privilegiando il completamento delle singole cattedre.

Gli Uffici territoriali, si evidenzia nella nota citata all'inizio, devono garantire la formazione del maggior numero possibile di posti interi:

- anche utilizzando i posti di potenziamento delle classi di concorso specifiche, nella considerazione complessiva delle disponibilità di organico;
- utilizzando solo posti vacanti e disponibili di altre classi di concorso, preferibilmente della stessa istituzione relativamente ai posti di potenziamento.

I posti di potenziamento delle discipline caratterizzanti (i licei musicali) costituiranno nuovi posti di organico di tali discipline e, conseguentemente, saranno utilizzabili per le relative operazioni di mobilità professionale e di immissione in ruolo.

Liceo musicale e coreutico – sezione coreutica. Nelle classi terze, quarte e quinte del liceo musicale – sezione coreutica, tenuto conto della consistenza numerica delle classi interessate e ricorrendo anche al potenziamento (senza creare esuberi), gli Uffici scolastici territoriali possono assegnare, su richiesta dei Dirigenti scolastici, risorse aggiuntive ai fini dell'attivazione di entrambe le sezioni “Danza classica” e “Danza contemporanea”.

Classi prime licei musicali e coreutici. La nota n. 14603/2022, riguardo all'attivazione delle classi prime di liceo musicale e coreutico, rinvia alla nota n. 29452 del 30 novembre 2021 (sulle iscrizioni a.s. 2022/23), ove si legge:

“Le richieste di iscrizione ai licei musicali e coreutici possono trovare accoglimento presso le sezioni già istituite e funzionanti nel corrente anno scolastico ...”

L'iscrizione è subordinata al superamento, da parte degli studenti, di una prova di verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche.

Classi prime liceo sportivo. La medesima nota n. 29452/2021, riguardo alle sezioni a indirizzo sportivo dei licei scientifici, indica che “sarà consentita, anche per l'anno scolastico 2022/23, l'attivazione di una sola classe prima per ciascuna istituzione”.

ORGANICI 2022/23, COME SI DETERMINA IL NUMERO DELLE CLASSI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO. Il MI, con la nota n. 14603/2022, ha fornito indicazioni in merito all'organico del personale docente per l'a.s. 2022/23. L'organico dell'autonomia della scuola secondaria di secondo grado a.s. 2022/23, ai sensi del DI n. 90/2022, ammonta a:

- 215.397 posti comuni (compresi gli eventuali posti/classi in deroga);
- 22.771 posti comuni di potenziamento;
- 32.301 posti di sostegno, compresi i posti di potenziamento per il sostegno.

Formazione classi prime. Ai sensi del DPR 81/09:

- le classi prime della scuola secondaria di II grado sono costituite, di norma, con non meno di 27 allievi; eventuali resti sono distribuiti tra le classi dello stesso istituto, qualora non sia possibile trasferire in istituti vicini dello stesso ordine e tipo le domande eccedenti, senza superare, comunque, il numero di 30 studenti per classe;
- si costituisce una sola classe quando le iscrizioni non superano le 30 unità;
- le classi accoglienti alunni con disabilità sono costituite di norma con non più di 20 alunni;
- le classi prime di sezioni staccate e scuole coordinate, funzionanti con un solo corso, sono costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25;
- è consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché tali classi siano formate con un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza consti di almeno 12 alunni.

La nota del MI n. 14603/2022 fornisce indicazioni su come si determina il numero delle classi prime in ciascuna istituzione scolastica. Il predetto numero:

- negli istituti di istruzione superiore comprendenti percorsi di diversa tipologia (es: percorsi di istituto tecnico e di istituto professionale e di licei) o sezioni di liceo musicale e coreutico, si determina separatamente per ogni percorso o sezione di liceo musicale e coreutico;
- negli altri casi si ricava tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi presenti nell'istruzione tecnica, nell'istruzione professionale e nei diversi percorsi liceali; quindi si ricava in base al numero di iscritti in ciascun percorso (di istituto tecnico, professionale e liceale), indipendentemente dagli indirizzi presenti in ciascuno di essi.

Classi intermedie e terminali. Il numero delle classi iniziali del secondo biennio (classe terza del liceo classico, dei licei scientifici, dei licei artistici, linguistici, musicali e coreutici, delle scienze umane, sportivi e per le classi terze degli istituti tecnici, degli istituti professionali alle quali si acceda da un biennio), leggiamo sempre nella succitata nota, si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dalla distribuzione degli stessi tra i diversi indirizzi e/o articolazioni/opzioni.

Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché siano formate con un numero medio di alunni non inferiore a 22 (viceversa si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri di cui all'articolo 16 del DPR 81/09). Analogamente, le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell'anno scolastico in corso, purché comprendano almeno 10 alunni.

Classi in deroga. A quanto detto, infine, bisogna aggiungere la possibilità di istituire classi in deroga ai limiti sopra indicati, al fine di favorire l'efficace fruizione del diritto all'istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati collocati in classi con numerosità prossima o superiore a quella prevista dal DPR n. 81/09.

ORGANICO PRIMARIA 2022/23: CHI PUÒ INSEGNARE LINGUA INGLESE. Il MI ha trasmesso il DI n. 90/2022 sugli organici del personale docente a.s. 2022/23.

Il DI n. 90/2022, come si legge nella nota n. 14603/2022, dispone per l'a.s. 2022/23:

- la rimodulazione del complessivo fabbisogno di personale docente, con indicazione di quello da destinare all'insegnamento dell'Educazione motoria nella scuola primaria per le classi quinte;
- la stima del numero delle classi quinte presso le quali è attivabile l'insegnamento di Ed. motoria e il relativo limite massimo del numero dei posti, compresi quelli equivalenti alla somma, a livello provinciale, degli apporti orari di due ore per classe ricondotti a posti intero;
- la previsione della quota massima dell'organico del personale docente da destinare alle classi costituite in deroga alle dimensioni individuate dal DPR n.81/2009, ripartita per Regione.

L'organico dell'autonomia, a.s. 2022/23, ammonta a:

- 620.256 posti comuni, di cui di cui 2.247 posti/ore ricondotte a posto per l'insegnamento dell'Ed. motoria nella scuola primaria e 8.741 destinati alle classi da costituire in deroga ai limiti previsti dal DPR 81/09;
- 50.202 posti comuni di potenziamento;
- 117.170 posti di sostegno, di cui 6.446 posti di potenziamento per il sostegno.

L'organico dell'autonomia della scuola primaria ammonta complessivamente a:

- 191.260 posti comuni (compresi quelli di educazione motoria)
- 17.932 posti comuni di potenziamento
- 43.699 posti di sostegno (compresi quelli di potenziamento)

Gli spezzoni orario, leggiamo nella nota n. 14603/2022, sono utilizzati anche nella scuola primaria, affinché gli stessi, insieme alle ore residue dalla costituzione di altri posti (compresi quelli di lingua inglese), concorrano alla formazione di posti interi nell'ambito della stessa scuola. Una volta utilizzati gli spezzoni orario presenti nella medesima scuola, qualora residuino almeno 12 ore, queste ultime possono essere ricondotte a posto intero, al fine di riassorbire l'eventuale perdente posto nell'organico dell'autonomia della medesima scuola, fermo restando il limite della dotazione organica regionale.

Nella succitata nota si evidenzia che le risorse di organico sono utilizzate prioritariamente per il mantenimento dei modelli orari in atto nella scuola e per assicurare agli alunni la continuità dell'orario delle lezioni seguite nell'anno precedente.

Questi i modelli orario possibili nella scuola primaria:

- 27 ore settimanali per le classi a tempo normale (il tempo scuola definito in 24 ore settimanali è attivabile solo in presenza di un numero di richieste tali da formare una classe);
- 40 ore per le classi a tempo prolungato.

Insegnamento della lingua inglese. L'insegnamento della lingua inglese, leggiamo nella succitata nota, è impartito in maniera generalizzata, nell'ambito delle classi loro assegnate, dai docenti in possesso dei requisiti richiesti. In sostanza, in linea generale, l'insegnamento della lingua inglese va affidato ai docenti della classe, in possesso dei previsti requisiti, che insegnano nella medesima (classe) anche altre discipline. Spetta al DS, sentito il collegio dei docenti, procedere alla predetta assegnazione. Soltanto nel caso in cui non sia possibile assegnare le ore di lingua attraverso l'equa distribuzione dei carichi orario, sono istituiti posti per docenti specialisti. L'istituzione di tali posti deve avvenire:

- evitando un eccessivo frazionamento del posto;
- non superando il tetto di un posto ogni 8 classi.

Quanto ai requisiti per insegnare lingua inglese, sono (uno dei seguenti):

- a) superamento concorso per esami e titoli a posti d'insegnante scuola primaria con il superamento anche della prova di lingua inglese, ovvero sessioni riservate per il conseguimento dell'idoneità nella scuola elementare con superamento della prova di lingua inglese; oppure
- b) attestato di frequenza dei corsi di formazione linguistica metodologici in servizio autorizzati dal ministero; oppure
- c) possesso di laurea in Scienze della formazione primaria o di laurea in Lingue straniere valida per l'insegnamento della specifica lingua straniera nella scuola secondaria; oppure
- d) certificato rilasciato dal ministero degli affari esteri attestante un periodo di servizio di almeno 5 anni prestato all'estero con collocamento fuori ruolo relativamente all'area linguistica inglese della zona in cui è stato svolto il servizio all'estero.

ORGANICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 2022/23. Il MI ha trasmesso il DI n. 90/2022 relativo all'organico del personale docente per l'a.s. 2022/23 anche in merito alla Scuola secondaria di primo grado (articolazione oraria, classi a tempo prolungato, ore di approfondimento, classi strumento musicale e seconda lingua comunitaria. ecc.).

L'organico dell'autonomia della secondaria di primo grado ammonta a:

- 135.618 posti comuni;
- 7.305 posti comuni di potenziamento;
- 32.175 posti di sostegno, compresi i posti di potenziamento per il sostegno.

Modelli di articolazione oraria. Sono previsti due modelli:

- tempo scuola ordinario: 30 ore settimanali;
- tempo prolungato: 36 ore settimanali, elevabili eccezionalmente fino a 40.

Ore di approfondimento. E' possibile costituire una cattedra con le sole ore di approfondimento in materie letterarie? Nella nota n. 14603/2022, il MI scrive che va evitata la costituzione di cattedre con il solo contributo orario relativo all'approfondimento in materie letterarie, rinviando a tal fine alla nota n. 9583 del 27/10/2010. Nella nota si chiarisce che la costituzione di cattedre con sole 18 ore di

approfondimento non è prevista dalle norme ma che la stessa è stata prevista, a livello informatico e in via residuale, solo per determinare ulteriori disponibilità utili per le immissioni in ruolo, la mobilità e le supplenze. La medesima nota indica che, nel caso in cui dovesse rendersi necessario la formazione di un posto orario tutto di 18 ore di approfondimento, sarà cura delle scuole evitare l'assegnazione delle stesse ad un unico docente, vista la difficoltà a gestire un orario da effettuarsi su 18 classi e senza apporti di carattere interdisciplinari nell'ambito della disciplina di italiano, storia e geografia.

Classi a tempo prolungato. L'orario di insegnamento è di 36 ore settimanali, comprensive della mensa, fermo restando che la consistenza oraria di organico è di 38 ore settimanali. E' possibile innalzare il suddetto monte ore settimanale? La consistenza oraria di 36 ore può essere elevata sino ad un massimo di 40 ore, utilizzando le due ore di approfondimento delle discipline a disposizione della scuola. In tal caso, la scuola avanza la richiesta all'Ufficio scolastico territoriale, sulla base delle esigenze espresse dalle famiglie. Le classi a tempo prolungato possono essere attivate solo in presenza di strutture e servizi idonei, che consentano lo svolgimento obbligatorio delle attività anche in fasce orarie pomeridiane (assicurando almeno due o tre rientri settimanali), e purché si preveda, in progressione, la formazione di almeno un corso intero. Va comunque garantito, ricorrendone le condizioni, il funzionamento delle classi già attivate.

Strumento musicale. Qual è il numero minimo di alunni per le classi prime di ciascuno dei quattro strumenti musicali? Il numero minimo di alunni è pari a 3, in modo da assicurare il mantenimento dell'insegnamento dello strumento per i tre anni del corso. L'istituzione di nuovi corsi di strumento può avvenire in organico di fatto? No, può avvenire solo in organico di diritto in quanto, come leggiamo nella nota 14603/2022, i relativi posti debbono rientrare nelle complessive risorse di organico individuate ed assegnate con il DI n. 90/2022.

Nelle scuole in cui vi sono solo corsi a tempo prolungato, in caso di attivazione dell'insegnamento di strumento musicale, le due ore di approfondimento (da 38 a 40 ore) a disposizione della scuola vanno destinate necessariamente allo strumento musicale. In questo caso la scuola non può scegliere liberamente, ma le due ore vanno obbligatoriamente destinate, in un corso completo, allo strumento musicale.

Seconda lingua comunitaria. La seconda lingua comunitaria può essere modificata? Gli Uffici scolastici possono accogliere le richieste delle scuole di trasformazione della seconda lingua comunitaria soltanto se:

- le cattedre della seconda lingua già presente siano prive di titolari;
- non comportino a regime la trasformazione della cattedra interna in cattedra esterna;
- non vi siano in Provincia docenti di ruolo in attesa di sede definitiva o in soprannumero e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumero.

ORGANICI 2022/23, PERCORSI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE: COME SI FORMANO LE CLASSI PRIME E ASSEGNAZIONE DOCENTI. Gli istituti professionali possono attivare anche percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP). I percorsi triennali e quadriennali di leFP, per il conseguimento di una delle qualifiche o dei diplomi professionali, sono previsti

dall'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27/07/2011, recepito con DI dell'11 novembre 2011, integrato con l'Accordo Conferenza Stato-Regioni del 19/01/2012, recepito con DI del 23 aprile 2012, nonché dall'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 1° agosto 2019.

I suddetti percorsi, oltre che dalle strutture formative accreditate dalle Regioni, possono essere realizzati anche dagli istituti professionali, in regime di sussidiarietà. Il raccordo tra gli istituti professionali e il sistema di leFP è disciplinato dal decreto Miur 17 maggio 2018.

Conseguimento qualifica professionale. Gli studenti, che si iscrivono alla classe prima degli indirizzi quinquennali degli istituti professionali, al termine del terzo anno, possono chiedere anche di conseguire una delle qualifiche professionali di cui ai decreti interministeriali suddetti. Ai fini del conseguimento delle citate qualifiche professionali, gli istituti professionali propongono soltanto i percorsi di qualifica correlati all'indirizzo quinquennale frequentato.

Formazione classi percorsi leFP e formazione classi iniziali. Ai fini della formazione delle classi prime degli istituti professionali, che attivano l'offerta sussidiaria di leFP, il numero di alunni, che chiedono di conseguire i titoli di qualifica e i diplomi di leFP, si somma a quello degli iscritti ai percorsi di istruzione professionale. In sostanza, il numero di classi prime si ottiene sommando il numero complessivo di alunni (iscritti ai percorsi di leFP e ai percorsi di istruzione professionale) e sulla base dei criteri di cui al DPR n. 81/2009. Nella nota del MI n. 14603/2022, infatti, si evidenzia che la presenza dell'offerta di leFP non può comportare la costituzione di un numero di classi e di posti superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio prima illustrato.

Attribuzione docenti alle classi. Il Dirigente assegna il personale alle classi di leFP secondo le procedure ordinarie relative alla formazione della generalità delle classi dell'istituzione scolastica e nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.

ORGANICI 2022/23, SECONDARIA II GRADO: LE QUOTE DI AUTONOMIA CURRICOLI PER POTENZIARE L'OFFERTA FORMATIVA. Il MI, con il DI n. 90/2022, ha determinato gli organici del personale docente a.s. 2022/23.

La nota del MI n. 14603/2022 fornisce chiarimenti in merito all'utilizzo delle quote di autonomia dei curricoli nelle scuole secondarie di secondo grado, indicando che le predette istituzioni possono utilizzare le quote di autonomia dei curricoli:

- per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio;
- per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PTOF.

Nello specifico:

- per gli istituti tecnici e professionali, nei limiti dell'organico dell'autonomia ad essi assegnato, la quota di autonomia è determinata in base all'orario complessivo delle lezioni del primo biennio e del complessivo triennio, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie e fermo restando che ciascuna disciplina non può essere decurtata per più del 20% del monte ore previsto dal quadro orario;
- per l'istruzione liceale, la quota di autonomia non può essere superiore al 20% del monte ore complessivo previsto nel primo biennio, al 30% nel secondo biennio e al 20% nel quinto anno, fermo restando che l'orario previsto dal piano di studio di

ciascuna disciplina non può essere ridotto in misura superiore a un terzo nell'arco dei cinque anni e che non possono essere soppresse le discipline previste nell'ultimo anno di corso nei piani di studio.

L'utilizzo delle suddette quote di autonomia dei curricoli, si precisa nella nota del MI, non deve determinare esuberi di personale.

Come procedere in SIDI. Le variazioni all'organico dell'autonomia, relative alle succitate quote, sono effettuabili prendendo in considerazione i contributi orari dei singoli indirizzi, che il sistema SIDI riporta distinti, tuttavia le ore variate comportano la modifica del totale delle cattedre interne e delle ore residue calcolati a livello di autonomia scolastica. Conseguentemente, i DS effettuano le variazioni in esame attraverso la funzione "rettifica ore residue per flessibilità didattica", prestando attenzione a non creare situazioni di soprannumero modificando cattedre interne che siano composte da contributi orari provenienti da indirizzi diversi.

ADEGUAMENTO DELL'ORGANICO DI DIRITTO ALLA SITUAZIONE DI FATTO 2022. Scuole secondarie II grado a.s. 2022/23. Ultimate le operazioni relative alla determinazione dell'organico di diritto per l'a.s. 2022/23 e tenuto conto delle istruzioni fissate dalla nota MI, prot. n. 14603 del 12 aprile 2022, si ritiene utile anticipare le operazioni relative all'organico di fatto, preordinate al corretto avvio del prossimo anno scolastico. I Dirigenti scolastici, dopo aver accertato la regolarità delle posizioni degli alunni iscritti, procederanno alla formazione delle classi in modo da costituire, tendenzialmente, per il prossimo anno scolastico, le classi già autorizzate in organico di diritto. Infatti, seppur l'organico di diritto vada adeguato alle esigenze di fatto, le variazioni dovranno rivestire carattere eccezionale ed essere assolutamente indispensabili per far fronte ad eventuali incrementi di alunni che, in sede di determinazione di organico di diritto, non potevano essere previsti (es.: numero non ammessi alla classe successiva e/o nuovi riconoscimenti/trasferimenti, in entrata o in uscita, di alunni diversamente abili) ovvero a situazioni contingenti, sopraggiunte dopo la definitiva chiusura delle operazioni inerenti l'organico di diritto.

Pertanto, prima di accettare nuove iscrizioni, le SS.LL. devono verificare la possibilità di accogliere gli eventuali nuovi iscritti nelle classi già autorizzate in organico di diritto o in quelle delle istituzioni scolastiche viciniori. Inoltre, in caso di accoglimento delle iscrizioni, devono verificare la provenienza dei nuovi iscritti e il possesso dei relativi "nulla osta" da parte dei DS degli istituti di iniziale iscrizione, avendo cura di comunicare a quest'ufficio la scuola di uscita o di destinazione dei suddetti alunni.

È doveroso segnalare all'Ufficio scolastico anche eventuali situazioni che impongono, in considerazione delle responsabilità di danno erariale, la riduzione del numero delle classi attivabili. A tal riguardo, si ricorda che la nota MI, prot. n. 14603 del 12 aprile 2022, stabilisce che "i DS, nel caso di diminuzione del numero di alunni rispetto alla previsione, procederanno all'accorpamento delle classi a norma delle disposizioni vigenti". Solo dopo l'espletamento di detti adempimenti, le SS.LL. potranno formalizzare, con relazione motivata e mediante la compilazione dei relativi modelli, eventuali richieste di incremento o diminuzione del numero delle classi, di sdoppiamento di quelle articolate e infine di ore aggiuntive da attribuire per i gruppi lingue, già autorizzati in organico di diritto.

Dette formali richieste e i relativi modelli, debitamente firmati e datati, saranno fatti pervenire allo scrivente Ufficio mediante la piattaforma appositamente predisposta, ([https://www.rilevazioni - ambito milano.net](https://www.rilevazioni-ambitomilano.net)) le cui credenziali di accesso sono già in possesso delle singole scuole, entro e non oltre il 17 giugno p.v.

I DS, che non dovessero richiedere le suddette variazioni, sono invitati a compilare comunque i modelli A, C e D allegati in piattaforma. Si ricorda alle SS.LL che le eventuali richieste di incremento o sdoppiamento del numero di classi verranno autorizzate dallo scrivente ufficio nei limiti della dotazione organica assegnata e autorizzata dalla Direzione Generale e a prescindere dall'emergenza sanitaria in atto. Con successiva apposita comunicazione, lo scrivente Ufficio metterà a disposizione il mod. K1 (da utilizzare per segnalare i dati relativi alle disponibilità dei posti residui dopo le operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2022/23, le disponibilità di durata annuale e gli spezzoni orari) e indicherà tempistica e modalità di consegna.

ORGANICO DI SOSTEGNO 2022 E AGGIORNAMENTO FASCICOLI DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ NELLA PARTIZIONE SEPARATA DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI STUDENTI ENTRO IL 30/06/2022. Riapertura dad@.2.0 per la segnalazione degli alunni con disabilità e l'avvio delle procedure di adeguamento organico di sostegno a.s. 2022/2023, dal 15.06.2022 al 30.06. 2022. Si comunica che entro il 30/06/2022 le scuole dovranno completare il popolamento e l'aggiornamento dei fascicoli degli studenti con disabilità nella partizione dell'Anagrafe Nazionale Studenti con disabilità presente nel sistema informativo dell'istruzione (SIDI).

Contestualmente dal 15/06/2022 al 30/06/2022 sarà riaperta per le scuole la funzionalità del sistema dad@2.0. Le operazioni in quest'ultima piattaforma dovranno corrispondere a quelle effettuate dalla scuola nell'Anagrafe Nazionale Studenti con disabilità e nelle rilevazioni relative all'organico di fatto ([https://www.rilevazioni - ambito milano.net](https://www.rilevazioni-ambitomilano.net))

Nello specifico nel portale dad@, tutte le istituzioni sono invitate a procedere alla segnalazione degli alunni con certificazione di disabilità che frequenteranno la scuola nel prossimo anno scolastico.

Ciascuna scuola, quindi, dovrà procedere:

- ad aggiornare, confermare/inserire o mettere in uscita gli alunni con disabilità, già frequentanti la scuola, che frequenteranno anche l'a.s.2022/2023 (verificando quanto già effettuato in fase di definizione organico di diritto);
- inserire gli alunni in ingresso per nuova iscrizione o per nuova certificazione;
- operare le variazioni di classe/di ordine di scuola, derivate dagli esiti delle operazioni di scrutinio di fine anno scolastico o di trattenimento per anno di saldatura alla scuola dell'infanzia.

A tal riguardo, considerate le numerose discrepanze rilevate per l'organico di diritto, si invitano le istituzioni a prestare particolare attenzione nel verificare ed eventualmente correggere la frequenza degli alunni nell'effettivo ordine di scuola di appartenenza per l'a.s. 2022/2023 (es. scuola infanzia e non primaria per alunni per cui è stato deciso il trattenimento; scuola

secondaria di I grado e non primaria per alunni che entreranno in prima classe nella secondaria di I grado).

- mettere in uscita gli alunni non più iscritti, perché trasferiti, ritirati o al termine della scuola secondaria di I grado.

Per svolgere queste operazioni correttamente potrà essere utile la consultazione della “Guida alla compilazione” e dei tutorial, presenti nell’omonima sezione del portale dad@. Le nuove certificazioni, le documentazioni integrative e le eventuali certificazioni degli alunni per i quali si pone l’effettiva condizione di aggravamento (riconosciuta solo con nuovo verbale di aggravamento ex DPCM 185/2006 e variazione di diagnosi), dovranno essere esclusivamente scannerizzate e caricate a sistema come allegati. Si ricorda che ogni invio (relativo sia al file del verbale, sia al file della diagnosi funzionale) deve risultare completo, in tutte le sue parti, e che non potranno essere presi in considerazione documenti con pagine mancanti. Le istituzioni dovranno poi procedere all’invio, in PDF, del modello complessivo richiesta organico, rinvenibili nella sezione VARIE / Stampa richiesta. I modelli debitamente firmati dal Dirigente Scolastico, dovranno essere inoltrati utilizzando il seguente link [https://bit.ly /organico_sostegno_22_23](https://bit.ly/organico_sostegno_22_23) entro il 30 .06.2022, giorno in cui sarà chiusa la piattaforma dad@2.0.

ORGANICO. DOCENTE PERDENTE POSTO IN ORGANICO DI FATTO, CHIEDE UTILIZZAZIONE O RESTA NELLA SCUOLA DI TITOLARITÀ. I docenti in soprannumero sull’organico di fatto restano nella scuola di titolarità anche su potenziamento. Come vengono individuati? Può il dirigente scolastico assegnare su sostegno o classe di concorso affine un docente diverso dal soprannumerario? Quest’ultimo può presentare domanda di utilizzazione?

CCNI 2019/22. La risposta ai succitati quesiti è data dall’art. 5 c. 8 del CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e ATA 2019/22. Quest’ultimo, infatti, in seguito all’intesa MI-OO.SS., è stato prorogato anche per l’a.s. 2022/23, in attesa della redazione del prossimo CCNI che dovrà recepire le novità giuridiche in tema di assegnazioni e utilizzazioni, come comunicato dal medesimo MI con nota n. 23439 del 17 giugno 2022.

Chi sono. Si tratta di docenti che, in seguito alla riduzione del numero delle classi in organico di fatto (ossia dell’adeguamento dell’organico dell’autonomia alle situazioni di fatto), vengono a trovarsi in situazioni di soprannumero totale (quindi si perde un’intera cattedra/posto) o parziale (quindi si perdono ore relative ad una cattedra/posto) nella scuola di titolarità. La situazione sopra descritta può riguardare anche i docenti titolari su posto di sostegno, in seguito alla riduzione del numero di alunni con disabilità (è il caso, ad esempio, di un alunno che si iscrive nel periodo gennaio – febbraio e poi si trasferisce in altra scuola).

Come vengono individuati. Una volta accertata la riduzione del n° delle classi o degli alunni con disabilità in fase di adeguamento dell’organico alla situazione di fatto, l’individuazione del soprannumerario avviene sulla base della tabella allegata (all. 2) al CCNI 2019/22, ripresa dal CCNI sulla mobilità, con le seguenti precisazioni:

- sono valutati i titoli conseguiti entro i termini di presentazione delle istanze (ossia il 4 luglio 2022), secondo la tabella di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità, con le precisazioni relative ai trasferimenti d’ufficio;
- nei titoli di servizio va valutato anche l’anno scolastico in corso;

- per ottenere il punteggio per il Comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano, con iscrizione anagrafica, da almeno 3 mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande (ossia il 4 luglio 2022);
- l'età dei figli è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie;
- in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

Come vengono impiegati. Nei casi sopra citati, i docenti interessati sono utilizzati nell'ambito della scuola di titolarità:

- prioritariamente su posto o frazione di posto eventualmente disponibile per la stessa classe di concorso o posto di insegnamento;
- in subordine, sono utilizzati su posto o frazione di posto relativo ad altro insegnamento o di sostegno per il quale siano in possesso di abilitazione o titolo di studio coerente;
- in mancanza delle disponibilità suddette, sono utilizzati sul potenziamento dell'offerta formativa.

Docente diverso da quello in soprannumero. Il DS, nell'ambito dell'autonomia organizzativa, può disporre l'utilizzazione su classe di concorso affine o su posto di sostegno anche di un docente diverso da quello individuato come soprannumerario, a condizione che ci sia il consenso degli interessati e nei limiti del riassorbimento del soprannumero. Ciò al fine di un utilizzo ottimale delle risorse.

Precisiamo che l'impiego:

- su posti di sostegno è subordinato alla mancanza di docenti specializzati o che abbiano partecipato all'apposito corso di formazione di cui all'art. 2 c. 3 lett. c) del CCNI, sia con contratto a tempo indeterminato sia aspiranti a supplenze;
- su classi di concorso affini di docente non abilitato è subordinato al completo utilizzo dei docenti in esubero in ambito provinciale per la classe di concorso.

Presentazione domanda. Fermo restando quanto detto sopra, i docenti in esame hanno facoltà di presentare istanza di utilizzazione (ciò, dunque, nel caso in cui non si intenda restare nella scuola di titolarità, ove si è impiegati come detto sopra).

La domanda va presentata entro 5 giorni dall'individuazione della posizione di soprannumerarietà (quindi anche successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle istanze, ossia il 4 luglio 2022).

ORGANICO. LEGGE 79 DEL 29 GIUGNO 2022. ESONERI E SEMIESONERI DEI COLLABORATORI DEL DS PER LE SCUOLE IN REGGENZA. All'art. 1 della l. 13 luglio 2015, n. 107, dopo il c. 83 è inserito il seguente: "83 - bis. Dall'anno scolastico 2022/2023, in aggiunta a quanto previsto a legislazione vigente e a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, i DS delle istituzioni individuate ai sensi del decreto di cui al secondo periodo possono altresì chiedere all'Ufficio scolastico regionale competente, nel limite massimo di un docente nel caso di esonero e di 2 nel caso di semi esonero, tra i docenti individuati ai sensi del c. 83 del presente articolo e dell'art. 25 c. 5 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative. Con decreto del MI, di concerto con il MEF, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al terzo

periodo, parametri, criteri e modalità per l'individuazione, su base regionale, delle istituzioni, affidate in reggenza, che possono avvalersi della facoltà di cui al periodo precedente, con priorità per quelle caratterizzate dal maggior numero di classi, nel rispetto del limite di spesa di cui al terzo periodo.